

Decreto-legge recante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”.



Al Presidente della Repubblica

VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione ;

VISTA la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, recante “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2065/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali);

VISTO il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante “Prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua”;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante “Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio

sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti” ;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”,

VISTO il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, recante “Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015”;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante “Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e, in particolare, l'articolo 23;

VISTA la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”;

VISTO il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”;

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” ;

VISTO il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 2 che ha ridenominato il “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” in “Ministero della transizione ecologica”;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, e, in particolare, l’articolo 4, che ridenomina il “Ministero della transizione ecologica” in “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTO il decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche”;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2010;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, recante “Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40, recante l’aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2023;

CONSIDERATO.....;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali)

1. Alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 1:

1.1) al quinto periodo, le parole «danno precedenza ai progetti» sono sostituite dalle seguenti: «danno precedenza, nell'ordine, ai progetti relativi ai programmi dichiarati di preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, a quelli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 30 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai progetti»;

1.2) al sesto periodo, le parole da «hanno in ogni caso priorità,» fino a «da fonti rinnovabili, ove previsti» sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie le tipologie progettuali individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;

b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;

c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.»;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, sesto periodo, sono da considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine:

a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;

b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;

c) i progetti fotovoltaici *on-shore* e agrivoltaici *on-shore* di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici *on-shore* di potenza nominale pari almeno a 70 MW.

1-ter. Ai progetti da considerare prioritari ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell'ambito della quale l'esame è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della

comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. I progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d'impianto in ordine cronologico tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. Ai fini dell'applicazione uniforme e coerente dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, anche il Ministero della cultura e la competente Soprintendenza tengono conto di quanto previsto ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-*bis*. La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare.»;

3) al comma 2-*octies*, il terzo periodo è soppresso;

4) dopo il comma 2-*octies* è inserito il seguente:

«2-*novies*. Ove sussistano motivate esigenze contingenti di carattere funzionale ovvero organizzativo, il Presidente della Commissione tecnica VIA-VAS e il Presidente della Commissione PNRR-PNIEC possono, d'intesa, disporre l'assegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di progetti spettanti, ai sensi della legislazione vigente, alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ferma restando l'applicazione della disciplina procedimentale relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC.».

b) all'articolo 19:

1) al comma 2, primo periodo, le parole «e l'adeguatezza» sono soppresse;

2) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Una sola volta ed entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l'autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnando al medesimo un termine non superiore a trenta giorni. Qualora il proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

6-*bis*. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 o, nei casi di cui al comma 6, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richiesti. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Nei casi di cui al secondo periodo, l'autorità competente comunica tempestivamente e per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. La presente comunicazione è, altresì, pubblicata nel sito *internet* istituzionale dell'autorità competente.»;

3) al comma 7:

3.1) al primo periodo, dopo le parole «richiesto dal proponente» sono inserite le seguenti: «in sede di presentazione dello studio preliminare ambientale»;

3.2) il secondo periodo è soppresso;

4) al comma 10, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA. Decorsa l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento è reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta

la proroga ai sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di verifica di assoggettabilità VIA originario. Se l'istanza di cui al terzo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al terzo periodo, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede all'archiviazione.»;

c) all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, dopo le parole «per via telematica», sono inserite le seguenti: «al proponente nonché»;

d) all'articolo 24:

1) al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Trascorsi sette giorni dalla richiesta di sospensione senza che la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis si sia espressa, la richiesta stessa si intende accolta per il termine proposto.»;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Entro trenta giorni dall'esito della consultazione ovvero dalla presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente ai sensi del comma 3, l'autorità paesaggistica competente verifica l'adeguatezza della relazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-*quinqüies*. Entro i successivi dieci giorni, l'autorità paesaggistica competente ha, per una sola volta, la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione, in formato elettronico, della documentazione integrativa. Su richiesta del proponente, motivata in ragione della particolare complessità del progetto, l'autorità paesaggistica competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Ricevuta la documentazione integrativa, l'autorità paesaggistica la trasmette tempestivamente all'autorità competente. Qualora, entro il termine assegnato, il proponente non presenti la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi, da parte dell'autorità paesaggistica, nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti nuovamente incompleta, l'istanza si intende respinta e l'autorità paesaggistica medesima ne dà comunicazione al proponente e all'autorità competente, cui è fatto obbligo di procedere all'archiviazione. Nei casi di nuova incompletezza della documentazione, la comunicazione di cui al quarto periodo reca le motivazioni per le quali la documentazione medesima non consente la valutazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-*quinqüies*.»;

e) all'articolo 25:

1) al comma 2, primo periodo, le parole «l'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

2) al comma 2-*quinqüies*:

2.1) al primo periodo, le parole «ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica» sono sostituite dalle seguenti: «ove la relazione paesaggistica consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica del progetto»;

2.2) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il Ministero della cultura motiva adeguatamente l'eventuale diniego del concerto. In caso di dissenso del Ministero della cultura rispetto al parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, si applica l'articolo 5, comma 2, lettera c-*bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nei casi in cui, con l'atto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-*bis*), della legge n. 400

del 1988, venga superato il dissenso del Ministero della cultura, l'atto medesimo sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole, che comprende l'autorizzazione di cui al primo periodo. Le eventuali proroghe del provvedimento di VIA favorevole ai sensi del secondo periodo sono concesse ai sensi dell'articolo 25, comma 5.»

3) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole «ambientale di riferimento» sono inserite le seguenti: «ovvero di modifiche, anche progettuali»;

4) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione ambientale di competenza statale, gli eventuali atti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di VIA.»

f) all'articolo 26-bis, comma 3, secondo periodo, le parole «studio preliminare ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «studio di impatto ambientale» e le parole «, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica» sono soppresse;

g) all'articolo 29-sexies, comma 5:

1) al primo periodo, le parole «L'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «Il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

2) al secondo periodo, le parole «l'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «Il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

2. Per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, il proponente allega all'istanza di VIA di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, della risorsa necessarie alla realizzazione dei progetti medesimi.

3. Per il supporto operativo alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può avvalersi del supporto operativo del Gestore dei Servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE) in relazione a progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, sulla base di un'apposita convenzione, nel limite di spesa di 1.000.000,00 di euro annui, a cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto.

Art. 2

(Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti)

1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di canoni per le concessioni e i permessi di ricerca nel settore degli idrocarburi»;

b) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati;

c) al comma 10, le parole «Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, i canoni» sono sostituite dalle seguenti: «I canoni»;

d) il comma 13 è abrogato.

2. A far data dall'entrata in vigore della presente disposizione, il conferimento di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi sul territorio nazionale e a mare non è consentito. Il primo periodo non si applica nel caso di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi da conferire in relazione ad attività di ricerca svolte sulla base di permessi rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, ancorché non concluse alla medesima data. Le attività di coltivazione di idrocarburi liquidi svolte sulla base di concessioni già conferite alla data di entrata

in vigore della presente disposizione o da conferire ai sensi del secondo periodo proseguono per la durata di vita utile del giacimento.

3. Nel rilascio delle proroghe delle concessioni di coltivazione di idrocarburi ai sensi dell'articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e dell'articolo 9, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, l'amministrazione competente tiene conto anche delle riserve e del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per completare la produzione delle riserve medesime fino alla durata di vita utile del giacimento, nonché tiene in considerazione l'area in concessione effettivamente funzionale all'attività di produzione e di ricerca e sviluppo ancora da svolgere, con ripermetrazione delle aree non più funzionali in tal senso.

4. All'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola «dodici» è sostituita dalla seguente: «nove».

5. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «e 4» sono soppresse;

b) al comma 2, le parole «esistenti i cui impianti di coltivazione di gas naturale sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca e di sviluppo con nuove infrastrutture minerarie, i soli vincoli classificati come assoluti dal Piano medesimo e già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché garantendo, per quanto ivi non previsto, il rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «di coltivazione di gas naturale esistenti o da conferire nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente, della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po e il parallelo distante da quest'ultimo 15 chilometri a sud e che dista almeno nove miglia marittime dalle linee di costa, è consentito, in deroga all'articolo 6, comma 17, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ai soli fini della partecipazione alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di cui al comma 1, il rilascio di concessioni di coltivazione di gas naturale sulla base di istanze già presentate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per la durata di vita utile del giacimento e, a condizione che i relativi giacimenti abbiano un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi.»;

d) il comma 4 è abrogato.

e) ai commi 5, 10 e 13, le parole «, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «e 3».

5. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «15 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025»;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole «10 dicembre 2024» sono aggiunte le seguenti: «per un importo pari a 1.000 milioni di euro ed entro il 10 dicembre 2025 per l'importo rimanente».

Art. 3

(Misure urgenti per la gestione della crisi idrica)

1. Alla Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74, comma 1, dopo la lettera i), è inserita la seguente:

«i-bis) acque affinate: oltre alle acque reflue urbane di cui all'articolo 3, numero 4), del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, le acque reflue domestiche e industriali trattate conformemente all'allegato 5 alla parte terza del presente decreto e sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento»;

b) all'articolo 77:

1) al comma 10, l'alinea è sostituito dal seguente: «Le regioni e le province autonome non violano le disposizioni della parte terza del presente decreto qualora, in caso di deterioramento temporaneo dello stato del corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, purché ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:»;

2) al comma 10-bis:

2.1) all'alinea, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome» e dopo le parole «le disposizioni» sono inserite le seguenti: «della parte terza»;

2.2) alla lettera a), dopo le parole «il deterioramento» sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,»;

2.3) alla lettera b), dopo le parole «il deterioramento» sono inserite le seguenti: «, anche temporaneo,» e le parole da «purché sussistano» a «garantiscono soluzioni ambientali migliori» sono soppresse;

3) dopo il comma 10-bis, sono aggiunti i seguenti:

«10-ter. Il comma 10-bis si applica purché ricorra ciascuna delle seguenti condizioni:

a) siano state avviate le misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo idrico;

b) siano indicate puntualmente e illustrate nei piani di cui agli articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e gli obiettivi di tutela siano rivisti ogni sei anni;

c) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla lettera b) del comma 10-bis siano di prioritario interesse pubblico e i vantaggi per l'ambiente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;

d) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico non possono essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni ambientali migliori.

10-quater. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente le misure adottate ai sensi dei commi 10 e 10-bis alle Autorità di bacino competenti.»;

c) all'articolo 78-quater, comma 1, lettera c), le parole «commi 6, 7 e 10» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, 7, 10, 10-bis e 10-ter»;

d) all'articolo 104, comma 4-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole «idrici sotterranei» sono inserite le seguenti: «nonché i casi di crisi idrica»;

2) al secondo periodo, dopo le parole «o sotterranea,» sono inserite le seguenti: «ivi incluse le acque affinate di cui all'articolo 74, comma 1, lettera i-bis),»;

e) all'articolo 141, comma 2, dopo le parole «e di depurazione» sono inserite le seguenti: «, nonché di riuso».

Art. 4

(Misure urgenti in materia di responsabilità estesa del produttore per il commercio elettronico)

1. Al decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo l'articolo 178-ter, è inserito il seguente:

«Art. 178-quater

(Modalità per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore per il commercio elettronico)

1. Qualsiasi produttore che immetta sul mercato, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore, è soggetto alla responsabilità medesima e adempie ai relativi obblighi ai sensi degli articoli 178-*bis* e 178-*ter*, nonché del presente articolo.

2. Agli effetti del presente articolo, per piattaforma di commercio elettronico si intende quella definita all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 2065/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che consente l'immissione sul mercato del commercio elettronico di prodotti, da parte di soggetti diversi dal gestore della piattaforma stessa.

3. I produttori del prodotto che immettono prodotti sul mercato nazionale mediante piattaforma di commercio elettronico adempiono agli obblighi di responsabilità estesa del produttore anche avvalendosi dei servizi che i soggetti gestori della piattaforma medesima sono tenuti ad offrire, secondo modalità semplificate disciplinate da specifici accordi sottoscritti tra i gestori stessi e i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all'articolo 237.

4. Gli accordi di cui al comma 3 stabiliscono le modalità di adempimento agli obblighi di:

- a) adesione ai consorzi ovvero ai sistemi di gestione di cui all'articolo 237;
- b) raccolta e invio, da parte dei gestori della piattaforma ai produttori del prodotto e ai consorzi ovvero ai sistemi di gestione, delle informazioni di cui all'articolo 178-*ter*, comma 1, lettera c);
- c) versamento del contributo ambientale di cui agli articoli 178-*ter* e 237, comma 4;
- d) comunicazione, da parte dei gestori delle piattaforme, delle informazioni di cui all'articolo 178-*ter*, comma 1, lettera e).

Gli accordi fissano un termine non inferiore a dodici mesi entro il quale i gestori della piattaforma di commercio elettronico effettuano gli adeguamenti necessari alla prestazione dei servizi di cui al comma 3.

5. Gli accordi di cui al comma 3 sono sottoscritti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli accordi di cui al comma 3 sono sottoscritti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 178-*bis* o dalla data di avvio dell'attività di gestione della piattaforma di commercio elettronico, se successive all'entrata in vigore della presente disposizione.

6. Entro dieci giorni dalla sottoscrizione, i consorzi ovvero i sistemi di gestione trasmettono gli accordi di cui al comma 3 al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, entro i successivi sessanta giorni, può richiederne modifiche ovvero integrazioni. Gli accordi modificati ovvero integrati sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla richiesta. Gli accordi di cui al comma 3 acquistano efficacia decorso il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo o decorso il termine di trenta giorni dalla trasmissione dell'accordo stesso modificato ovvero integrato.

7. Nel Registro nazionale dei produttori di cui all'articolo 178-*ter*, comma 8, è istituita un'apposita sezione a cui sono iscritti i gestori di piattaforme di commercio elettronico stipulanti gli accordi di cui al comma 4 e, con modalità semplificate e senza oneri aggiuntivi, i produttori che immettono prodotti nel mercato mediante le medesime piattaforme.

8. Nelle more dell'istituzione della sezione del Registro di cui al comma 6, i consorzi ovvero i sistemi di gestione comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 237, comma 6, i dati dei prodotti immessi sul mercato tramite le piattaforme elettroniche e raccolti ai sensi degli accordi di cui al comma 3.

9. Per i prodotti di cui al titolo II della parte quarta, gli accordi di cui al comma 3 del presente articolo riguardano esclusivamente la immissione sul mercato effettuata dai produttori aventi sede legale fuori dal territorio nazionale che abbiano conferito mandato scritto al gestore della piattaforma di commercio elettronico.

10. Il presente articolo non si applica agli imballaggi immessi sul mercato dalle microimprese come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della

Commissione europea, del 6 maggio 2003, se non è tecnicamente possibile prescindere dall'uso di imballaggi ovvero ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo.».

Art. 5

(Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il gruppo di lavoro istituito in attuazione dell'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, è collocato presso la direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica competente in materia di economia circolare. Ai fini del mantenimento delle funzionalità degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di economia circolare, la dotazione finanziaria per gli uffici medesimi è incrementata di 100.000 euro annui a decorrere dal 2024. Agli oneri di cui al secondo periodo, pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Alla Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 212:

1) al comma 2, secondo periodo, la parola «diciannove» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;

2) al comma 2, lettera i), la parola «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci» e le parole «due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «tre dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e tre dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti»;

3) dopo il comma 16, è inserito il seguente:

«16-bis. Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per l'impresa medesima a condizione che abbia svolto il ruolo di responsabile tecnico presso la stessa per almeno cinque anni consecutivi.»;

4) al comma 17, terzo periodo, le parole «Capitolo 7083 (spesa corrente funzionamento registro)» sono sostituite dalle seguenti: «fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

b) all'articolo 228, comma 4, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2»;

c) all'allegato L-*quinquies*, dopo il numero 20, è inserito il seguente:

«20-bis. – Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato.».

3. Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre 2023 è integrato di due membri, uno designato dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e uno designato dalle organizzazioni rappresentative dei gestori dei rifiuti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. I membri aggiuntivi ai sensi del primo periodo restano in carica fino alla scadenza prevista per i membri nominati con il medesimo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre 2023.

Art. 6

(Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali)

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

«1-*quater*. Al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-*ter*, anche al fine di ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, ricevuto il Piano approvato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, acquisiti i pareri dell'ARPA e della ASL territorialmente competenti, adotta con apposito decreto il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Il Piano di cui al primo periodo, previo accertamento mediante apposite indagini analitiche delle caratteristiche dei materiali e dei rifiuti, prevede l'utilizzo:

a) dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173, recante "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2016, n. 208;

b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all'articolo 184-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

d) di inerti e materiali geologici inorganici che cessano di essere rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-*ter*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-*quater*, commi 1, e 2, del medesimo decreto.

1-*quinqies*. Il Piano di cui al comma 1-*quater*, per ciascuno degli interventi di cui al comma 1-*ter*, contiene un cronoprogramma delle attività finalizzate al recupero dei rifiuti e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei quantitativi massimi dei rifiuti recuperati e dei materiali di cui è previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonché le dichiarazioni di conformità di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il rispetto delle condizioni di cui al comma 1-*quater*. Le dichiarazioni di conformità di cui al primo periodo includono la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le attività di gestione necessarie, il sito di origine e di destinazione e le modalità di impiego previste. Il Piano comprende, altresì, i risultati delle procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali e dei rifiuti di cui al comma 1-*quater*.

1-*sexies*. L'adozione del Piano di cui al comma 1-*quater* sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Piano, ivi incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Eventuali interventi contenuti nel Piano da assoggettare a valutazioni di compatibilità ambientale restano sottoposti alla disciplina di cui alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Commissario straordinario di cui

all'articolo 1, laddove necessario, provvede all'aggiornamento del Piano con le modalità di cui ai commi 1-*quater* e 1-*quinquies*.

1-*septies*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*sexies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 7

(Misure urgenti in materia di bonifica)

1. Agli interventi previsti dal Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani, adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, in attuazione della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR, si applicano le seguenti disposizioni:

a) in deroga all'articolo 242, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il piano di caratterizzazione di cui al medesimo articolo 242, comma 3, è concordato con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In caso di mancata pronuncia nei termini di cui al primo periodo da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il piano di caratterizzazione è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente;

b) i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, ove occorrente, nonché il progetto degli interventi possono essere approvati congiuntamente dall'Autorità competente.

2. Per lo svolgimento delle attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo di cui all'articolo 242, comma 13-*ter*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'accertamento ai sensi dell'articolo 248, comma 2, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente può avvalersi dei laboratori di altri soggetti appartenenti al sistema SNPA, di enti di ricerca ovvero di laboratori privati accreditati ai sensi della normativa vigente.

3. Al titolo V della Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 242, comma 13-*ter*:

1) al primo periodo, le parole «di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato»;

2) al quinto e al sesto periodo, la parola «CSC» è sostituita dalla seguente: «concentrazioni»;

b) all'articolo 244:

1) al comma 2, dopo le parole «responsabile dell'evento di superamento» sono inserite le seguenti: «con oneri a carico del medesimo,»;

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Per le attività affidate alle province ai sensi del presente articolo, le province medesime si avvalgono del supporto tecnico dell'ARPA territorialmente competente.».

Art. 8

(Istituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara)

1. All'articolo 4-*ter* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole «Con successivo» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità di cui al primo periodo, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2029, con successivo»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale e una unità di livello dirigenziale non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto all'articolo 11-*ter*, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Ferme restando le modalità di reperimento di cui al secondo periodo, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Il personale dirigenziale di cui al quarto periodo è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. In aggiunta al personale della struttura di supporto, il Commissario può altresì nominare, con proprio provvedimento, fino a due esperti in materie tecniche e giuridiche. La struttura cessa alla scadenza del termine di cui al comma 1, secondo periodo dell'incarico del Commissario. Agli oneri di cui al presente comma, *pari a euro 324.568 annui a decorrere dal 2025, di cui euro 173.448 annui per le spese del personale, euro 30.000 annui per le spese di funzionamento della struttura ed euro 121.120 annui per le spese degli esperti*, si provvede mediante *corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica* le risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nel limite di euro 173.448 annui per le spese del personale, di euro 30.000 annui per le spese di funzionamento della struttura e di euro 121.120 annui per le spese degli esperti.». **IN CORSO DI RIFORMULAZIONE**

CON IL MEI

2. Al Commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone- Cassano e Cerchiara, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2023, è attribuito, a decorrere dalla data della relativa nomina e fino alla rideterminazione del compenso stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024, un compenso aggiuntivo, a titolo di parte fissa, fino al raggiungimento del compenso determinato nella misura massima di euro 50.000 annui lordi e, a titolo di parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi oggetto dell'incarico, fino a un massimo di euro 50.000 annui lordi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente sulla contabilità speciale intestata al Commissario medesimo.

(Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo)

1. Al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, i soggetti a cui è affidata l'attuazione degli interventi di difesa del suolo alimentano tempestivamente il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (piattaforma ReNDiS), a prescindere dalla fonte di finanziamento. Nel caso di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico oggetto di finanziamento e già censiti nella piattaforma ReNDiS, i soggetti di cui al primo periodo inseriscono nella piattaforma stessa le informazioni tecniche, ove mancanti, relative a posizione geografica, tipologia del dissesto e delle opere, nonché agli elaborati progettuali degli interventi medesimi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. I soggetti di cui al comma 1 individuano gli eventuali interventi di difesa del suolo, a prescindere dalla fonte di finanziamento, che non risultano censiti nella piattaforma ReNDiS e ne trasmettono l'elenco, completo dei relativi CUP, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai fini del tempestivo inserimento nella piattaforma.
3. I Commissari di governo, il Presidente della regione Valle D'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano verificano la tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e dei sistemi a essa collegati.
4. Entro sei mesi dall'accertamento dei fabbisogni conseguenti a deliberazioni dello stato d'emergenza, i Commissari di governo e i Presidenti della regione autonoma Valle D'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano inseriscono sulla piattaforma FloodCat-gestita dall'ISPRA le informazioni riguardanti gli eventi alluvionali.
5. Al fine di assicurare la completezza e l'aggiornamento dell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia (IFFI) di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), della legge n. 132 del 2016, entro sessanta giorni dal verificarsi di fenomeni franosi che hanno determinato un impatto su popolazione, zone edificate e reti infrastrutturali, le regioni e le province autonome inseriscono le relative informazioni sulla piattaforma nazionale IdroGEO gestita dall'ISPRA.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Art. 10*(Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico)*

1. All'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2:
 - 1) al primo periodo, le parole «, così come risultanti dal sistema di monitoraggio» sono soppresse;
 - 2) dopo il quinto periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è data altresì priorità agli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e abbia conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo periodo, del decreto legislativo medesimo, come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'inserimento nel Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al sesto periodo è in ogni caso condizionata

al rinnovo della valutazione positiva da parte della competente Autorità di bacino distrettuale, da effettuare in relazione all'ultimo livello di progettazione conseguito.»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per gli interventi la cui progettazione sia stata finanziata mediante il Fondo di cui all'articolo 55 della legge n. 221 del 2015, le risorse sono revocate qualora, decorsi dodici mesi dall'ammissione al finanziamento e in assenza di cause di impossibilità oggettiva o di forza maggiore, gli interventi medesimi, anche nel caso di cui all'articolo 225, comma 9, terzo periodo, del decreto legislativo n. 36 del 2023, non abbiano conseguito almeno il livello di progettazione qualificabile come progetto di fattibilità tecnica ed economica o come progetto definitivo ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2-ter. Le risorse finanziarie accreditate sulle contabilità speciali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, intestate ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, non possono essere oggetto di pignoramento o sequestro.».

2. Le eventuali economie derivanti dagli accordi di programma di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la quota parte derivante da risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, integrano la dotazione finanziaria destinata al Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014.

3. All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-ter:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con proprio provvedimento, il commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico può nominare un soggetto attuatore del Piano a cui delegare l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di Governo.»;

2) il terzo periodo è sostituito dal seguente «Il provvedimento di nomina di cui al primo periodo stabilisce il compenso da corrispondere al soggetto attuatore del Piano, nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, che trova copertura finanziaria nei quadri economici degli interventi, nonché gli obiettivi, ai fini della corresponsione della parte variabile del compenso, che includono anche l'attività di monitoraggio e rendicontazione di cui all'articolo 7, comma 2 del decreto-legge n. 133 del 2014.»;

b) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

«2-quater. Ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico sono attribuite anche le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, che possono essere delegate dai medesimi commissari ai soggetti attuatori di cui al comma 2-ter.

2-quinquies. Per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, i Commissari di governo, il Presidente della regione Valle D'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diverse da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.».

4. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere di difesa idraulica delle Grave di Ciano, il segretario generale dell'autorità di distretto delle Alpi orientali è individuato come commissario straordinario per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

5. Il commissario di cui al comma 4 opera con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.

116, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il commissario di cui al comma 4 è autorizzato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga a ogni disposizione di legge diverse da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

6. L'assegnazione delle risorse destinate a interventi finanziati dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, operata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia per il finanziamento di interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, è revocata qualora i soggetti attuatori di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto 18 giugno 2021 citato, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in assenza di giustificato motivo, omettano di registrare nella banca dati delle Amministrazioni Pubbliche – Monitoraggio Opere Pubbliche (BDAP-MOP), in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011 n.229, la liquidazione delle spese sostenute in misura pari o superiore al quindici per cento dell'importo della prima anticipazione ottenuta ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del medesimo decreto 18 giugno 2021.

7. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022 in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022, prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2023, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024.

8. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo del comma 8, dopo le parole «per l'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e di 10 milioni per l'anno 2024»;
- b) al comma 10, alinea, le parole «5 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro per l'anno 2024»;
- c) al comma 10, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies.».

Art. 11

(Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica)

1. Alla legge 28 giugno 2016, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Sistema nazionale, possono essere adottate linee guida per specifici settori.»;
- b) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole «con il concorso delle agenzie» sono inserite le seguenti:
«e sulla base delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1-bis, ove adottate».

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico del direttore. Se appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore dell'ISIN è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga all'ordinamento di appartenenza, mantenendo, a scelta dell'interessato, il trattamento economico complessivo in godimento. Resta salva l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo è altresì determinato il trattamento economico dei componenti della Consulta e del Collegio dei revisori. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17.».

3. Il trattamento economico stabilito ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo n. 45 del 2014 si applica anche agli organi dell'ISIN in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione, con effetti a decorrere dalla relativa data di nomina.

4. Allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa e di potenziare le attività necessarie per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica, fino al 31 dicembre 2026, il Ministero medesimo può conferire ulteriori quattro incarichi dirigenziali di livello non generale di natura tecnico-specialistica oltre i limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi di cui al primo periodo sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 1 (*Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali*) apporta modificazioni alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il carattere di necessità e urgenza delle disposizioni in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali è rinvenibile nell'approssimarsi delle scadenze previste dal PNRR e dal PNIEC per la realizzazione degli obiettivi di decarbonizzazione, diffusione delle energie rinnovabili e sicurezza energetica. In più, quanto agli obiettivi di sicurezza energetica, si consideri l'attuale contingenza geopolitica ed economica, legata al perdurare del conflitto russo-ucraino, che rende urgente il raggiungimento degli obiettivi stessi nel breve periodo, secondo le modalità proprie della transizione ecologica.

Del resto, ormai da un decennio, l'Italia ha assunto in ambito internazionale ed euro-unitario impegni che vincolano reciprocamente gli Stati al perseguimento di ambiziosi traguardi di politica ambientale, intimamente correlati all'obiettivo del raggiungimento del massimo grado di autosufficienza energetica.

In particolare, ci si riferisce: alla decisione 1/CP21, assunta in esito alla XXI Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro per la lotta contro i cambiamenti climatici, che ha adottato il noto Accordo di Parigi del 2015, con la quale i 196 Paesi firmatari si sono obbligati al contenimento dell'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C; al NDC – *Nationally Determined Contribution*, presentato dall'Unione Europea, con il quale è imposto agli Stati membri di ridurre entro il 2030 del 55% le emissioni di gas a effetto serra; al regolamento UE 2021/1119, che ha previsto il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050; al regolamento 2018/1999/UE, in esecuzione del quale l'Italia ha presentato alla Commissione europea il Piano integrato per l'energia e il clima (PNIEC), che fissa considerevoli traguardi anche in tema di produzione energetica rinnovabile, in linea con i livelli previsti dall'UE per il nostro Paese, così come stabilito, peraltro, dal regolamento 2018/1999/UE e dalla direttiva 2023/2413 (c.d. RED III).

Come noto, lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile costituisce il principale strumento per conseguire tanto i macro-obiettivi della decarbonizzazione quanto quelli in ordine alla prioritaria sicurezza energetica del Paese, in una situazione di forte instabilità del quadro internazionale.

Tale contesto ha conseguentemente comportato la messa in atto di politiche incentivanti nel settore delle fonti di energia rinnovabile, che hanno, a propria volta, stimolato nuovi investimenti, rispetto ai quali il vigente quadro normativo necessita di essere adeguato, anche per divenire maggiormente funzionale al raggiungimento degli ambiziosi traguardi già ricordati.

Con il presente decreto, pertanto, si intende aggiungere tasselli fondamentali per superare, nell'imminenza e anche mediante meri interventi di chiarificazione normativa, le criticità procedurali che ostacolano la piena operatività degli attori della transizione ecologica, nonché snellire e razionalizzare le procedure di valutazione ambientale, fissare criteri di priorità nella trattazione delle istanze presentate da parte di cittadini e imprese, fornire all'amministrazione un rinnovato quadro che – secondo i principi di buon andamento, tempestività, adeguatezza, efficienza ed efficacia – consenta alla stessa di rispondere alle costanti e crescenti sollecitazioni provenienti dagli operatori di settore e, contestualmente, di adempiere ai vincolanti impegni assunti a livello internazionale e euro-unitario in tema di politica ambientale e di sicurezza energetica.

In primo luogo, il comma 1, alla lettera a), apporta modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, viene integrato il quinto periodo del comma 1 del richiamato articolo 8 al fine di prevedere che la Commissione VIA-VAS e la Commissione

PNRR-PNIEC diano precedenza, in primo luogo, ai progetti relativi ai programmi dichiarati di preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, a quelli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 30 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Si rimette, poi, a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'individuazione di categorie progettuali che godono di prioritaria trattazione nel procedimento di valutazione ambientale, stabilendo, in ogni caso, che detta priorità non può superare i tre quinti del totale delle procedure. Il decreto di cui sopra deve essere adottato sulla base dei seguenti specifici criteri: a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione; b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC; c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza; d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti. Inoltre, la disposizione in commento definisce le fattispecie progettuali da considerare prioritarie nelle more dell'adozione del predetto decreto: i) progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e i connessi impianti da fonti rinnovabili; b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari; c) i progetti fotovoltaici *on-shore* e agrivoltaici *on-shore* di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici *on-shore* di potenza nominale pari almeno a 70 MW. Anche a tali progetti è riservata una quota non superiore ai tre quinti del totale delle trattazioni. L'ordine di priorità stabilito nelle more dell'adozione del suddetto decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, quello che verrà definito con il decreto stesso, nonché il relativo ordine di trattazione non pregiudicano il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR nonché per quelli finanziati a valere sul Fondo complementare. Si dispone, poi, la soppressione del comma 2-octies dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede che la struttura di supporto alla Commissione VIA-VAS, composta da quattro unità di personale dell'Arma dei carabinieri appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi, cessi al rinnovo della Commissione medesima. La soppressione si rende necessaria e urgente nell'attuale contesto di rinnovamento delle Commissioni in menzione, al fine di garantire continuità al supporto specializzato da parte del personale dell'Arma dei carabinieri.

Inoltre, si individuano modalità certe, trasparenti e tracciabili per l'assegnazione dell'ordine di istruttoria delle istanze cui viene assegnata procedibilità, così da assicurare che la trattazione dei progetti diversi da quelli prioritari non venga sospesa o postergata. Si chiarisce, inoltre, che tale disciplina non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per le specifiche tipologie progettuali

Laddove ricorrano motivate esigenze contingenti di carattere funzionale ovvero organizzativo, si attribuisce al Presidente della Commissione VIA-VAS e al Presidente della Commissione PNRR-PNIEC la facoltà di concordare sull'assegnazione alla Commissione VIA-VAS della trattazione di progetti spettanti, a legislazione vigente, alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, ferma restando l'applicazione della disciplina procedimentale relativa alle valutazioni ambientali di progetti PNRR e PNIEC (cosiddetto "*fast track*").

Con riguardo, invece, alle modificazioni di cui al comma 1, lettera b), le stesse intervengono sull'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In primo luogo, occorre rilevare che le modificazioni apportate al comma 6 e l'inserimento del nuovo comma 6-*bis* del citato articolo 19 hanno un intento chiarificatore circa la disciplina e i termini del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Inoltre, le modifiche sono volte ad allineare la disciplina della verifica di assoggettabilità a VIA alle esigenze di semplificazione e snellimento che l'incremento dei progetti sottoposti alle procedure di VIA richiede siano soddisfatte; ciò soprattutto al fine di evitare che i progetti vengano sottoposti a VIA (e, quindi, affrontino un nuovo *iter*) anche nel caso in cui sia sufficiente prevedere alcune condizioni ambientali volte a scongiurare che il progetto arrechi impatti significativi e negativi sull'ambiente.

La prassi successiva agli interventi legislativi effettuati con il decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020 (recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) e con il decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 (recante disposizioni per la *governance* del PNRR nonché per il rafforzamento delle strutture amministrative e accelerazione e snellimento delle procedure), unitamente all'aumento delle procedure, hanno dimostrato la perdurante utilità dello *screening* condizionato, ma, allo stesso tempo, la difficoltà di formalizzare l'interlocuzione disegnata dalla norma, che pare scandire fasi procedurali intermedie suscettibili di aggravare, anziché snellire, la procedura. La modifica al comma 7 dell'articolo 19 propone, pertanto, di mantenere la possibilità di un giudizio di esclusione da VIA subordinato a prescrizioni, nel caso in cui ne faccia richiesta il proponente, come pure quando le prescrizioni siano necessarie per evitare la sottoposizione a VIA del progetto e consentano, dunque, di non dare impulso a una nuova valutazione.

La modifica al comma 10 del medesimo articolo 19, invece, interviene allo scopo di allineare la normativa interna agli orientamenti della Corte di giustizia UE e alla derivata giurisprudenza amministrativa nazionale, per cui anche il progetto escluso da VIA deve essere realizzato in un termine prefissato, ovvero non inferiore a cinque anni definito nel provvedimento stesso, dovendosi altrimenti rinnovare il giudizio di assoggettabilità a VIA, per verificare eventuali mutamenti del contesto e delle condizioni ambientali.

La modifica di cui al comma 1, lettera c), relativa all'articolo 23, comma 4, del ridetto decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che la comunicazione circa l'avvenuta pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) della documentazione che il proponente allega all'istanza di VIA venga effettuata anche nei confronti del proponente medesimo. In tal guisa, si garantisce, infatti, che il proponente abbia conoscenza dell'avvio del procedimento.

La modifica di cui al comma 1, lettera d), relativa all'articolo 24, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede l'operatività del silenzio assenso per i casi di mancato riscontro da parte della Commissione VIA-VAS o della Commissione tecnica PNRR-PNIEC alle richieste di sospensione del termine entro cui presentare la documentazione integrativa a valle della fase di consultazione del pubblico. In tal senso, infatti, dispone che, trascorsi sette giorni dalla data di presentazione della richiesta di sospensione dei termini per la produzione della documentazione integrativa e in mancanza di un esplicito rigetto da parte della Commissione VIA-VAS o della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la richiesta di sospensione si intende accolta. Si introduce così una misura di semplificazione tesa a imprimere celerità al procedimento e certezza dei tempi. La medesima lettera del comma 1 introduce, dopo il comma 4 dell'articolo

24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, un nuovo comma (4-bis), volto a disciplinare le modalità e i termini per la verifica, da parte dell'autorità paesaggistica competente, circa l'adeguatezza della relazione paesaggistica che il proponente è tenuto ad accludere all'istanza di VIA, ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica *uno actu* rispetto al provvedimento di VIA ai sensi del successivo articolo 25, comma 2-*quinquies*.

Il comma 1, lettera e), interviene sull'articolo 25, comma 2, del ridetto decreto legislativo n. 152 del 2006, intestando al competente direttore generale del MASE il potere di provvedere in ordine alla VIA.

Con riguardo alla modifica apportata al comma 2-*quinquies* del citato articolo 25 occorre precisare che la disposizione vigente prevede che il concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura comprenda l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "*ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica*". La versione ad oggi vigente dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 152/2006, per come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 91/2022, prevede al comma 1, lettera g-bis), che la documentazione trasmessa dal proponente all'atto della presentazione dell'istanza di VIA debba obbligatoriamente comprendere la relazione paesaggistica prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica semplificata prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Pertanto, nella fase di verifica della completezza della documentazione (ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006), la carenza della suddetta documentazione comporta l'archiviazione dell'istanza, qualora non integrata nei termini previsti dalla norma. Inoltre, con le modifiche apportate al ridetto articolo 24 (ci si riferisce, segnatamente, all'inserimento di un nuovo comma 4-bis), viene dedicato uno spazio autonomo e precipuo alla fase della verifica dell'adeguatezza della relazione paesaggistica, di talché la soppressione, mediante sostituzione, delle parole "*ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica*" risulta necessaria. Peraltro, con l'introduzione delle disposizioni di cui al nuovo comma 4-bis dell'articolo 24 si stabilisce che, allorquando, su richiesta dell'autorità paesaggistica, il proponente non presenti in termini la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, la documentazione risulti nuovamente incompleta, l'istanza si intende respinta e, dunque, il procedimento non prosegue lungo il proprio *iter*. Non è ammissibile, dunque, che l'inadeguatezza della relazione paesaggistica emerga in una delle fasi successive del procedimento di valutazione ambientale. Si rende necessario, piuttosto, modificare il comma 2-*quinquies* dell'articolo 25 nel senso di chiarire che ove la relazione paesaggistica consenta, non già la valutazione di compatibilità paesaggistica (cosa che, a ben vedere, è già stata appurata nelle fasi precedenti dell'*iter*), bensì la valutazione positiva di compatibilità paesaggistica, allora il concerto è reso.

Al medesimo articolo 25 si prevede, inoltre, che il Ministero della cultura è tenuto a motivare adeguatamente l'eventuale diniego del concerto. In caso di dissenso del Ministero della cultura (MiC) rispetto al parere favorevole della Commissione tecnica VIA-VAS o della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, si applica l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si stabilisce, inoltre, che la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi del citato articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, che superi l'eventuale dissenso del MiC, sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA di segno favorevole, che

comprende anche l'autorizzazione paesaggistica. Le eventuali proroghe del provvedimento di VIA di segno favorevole adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri sono concesse, secondo la regola generale, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006. È appena il caso di rammentare che ai sensi del citato articolo 25, comma 5, decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario. Se l'istanza di proroga è presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.

Altra modifica all'articolo 25 e, segnatamente, al comma 5 del medesimo, mira a escludere anche il caso di modifiche dall'applicazione della previsione secondo cui in sede di concessione della proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di VIA non possano essere stabilite prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle disposte con il provvedimento di VIA originario; ciò in coerenza con quanto stabilito al secondo periodo del ridetto comma 5.

Con l'inserimento del nuovo comma *7-bis* al medesimo articolo 25 si stabilisce che nei progetti sottoposti a VIA statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), della legge n. 400 del 1988, sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di VIA, sia esso di segno positivo o negativo.

La modifica proposta al comma 1, lettera f), incide sull'articolo *26-bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, correggendo un mero refuso nella formulazione originaria, poiché lo studio preliminare ambientale è il documento prodotto all'avvio della conferenza, mentre le informazioni da acquisire nella fase che qui interessa, ossia nella fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), concernono lo studio di impatto ambientale, che dovrà poi essere redatto e presentato dal proponente a fini del rilascio del provvedimento di VIA. Dallo stesso articolo *26-bis*, comma 3, si rende altresì necessario espungere il riferimento alla variante urbanistica poiché questa non rappresenta un titolo acquisibile nell'ambito del PAUR e, pertanto, l'attuale formulazione della citata disposizione risulta fuorviante e foriera di dubbi interpretativi.

La lettera g) del medesimo comma 1 apporta modificazioni all'articolo *29-sexies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di precisare che l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) è il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 2 dell'articolo 1 in commento prevede che il proponente progetti per la produzione energetica da fonti rinnovabili, in sede di presentazione dell'istanza di VIA, alleggi alla stessa una dichiarazione attestante la legittima disponibilità della superficie e, ove occorra, della risorsa necessarie per la costruzione e l'esercizio degli impianti relativi ai suddetti progetti.

Al comma 3 dell'articolo 1 medesimo si prevede l'avvalimento del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. da parte del MASE ai fini del supporto operativo alla Commissione VIA-VAS e alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC. Come noto, la gestione delle procedure di VIA

comporta attività particolarmente complesse che incidono direttamente sul processo di sviluppo del sistema energetico, oltretutto infrastrutturale, del Paese. Al fine di agevolare il lavoro istruttorio finalizzato al rilascio dei pareri di competenza della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, si presenta, dunque, indifferibile il soddisfacimento dell'esigenza di prevedere un adeguato supporto operativo a beneficio delle Commissioni stesse.

L'articolo 2 (*Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti*) nasce dall'esigenza di garantire certezza del quadro normativo per il settore della ricerca e della produzione di idrocarburi, a seguito dell'annullamento, da parte del giudice amministrativo, del Piano per la transizione energetica sostenibile (PiTESAI), adottato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, in attuazione dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

A fronte dell'annullamento del Piano in parola sono, infatti, venute meno anche le relative previsioni in base alle quali il MASE ha provveduto ad adottare circa 130 provvedimenti applicativi, che ad oggi sarebbero alcuni annullati espressamente dalle sentenze del giudice amministrativo, altri invece solo viziati in tutto o in parte, in quanto basati sul presupposto del Piano, ora venuto meno. L'Amministrazione è, quindi, tenuta a rivedere tutti gli atti applicativi adottati sulla base di un quadro normativo che sia certo e aggiornato.

Con il primo comma vengono pertanto abrogate tutte le disposizioni inerenti l'adozione del PiTESAI e la relativa attuazione, di cui ai commi da 1 a 8 dell'articolo 11-ter del decreto-legge n. 135 del 2018. In tal modo viene scongiurata l'ipotesi di dover riadottare un nuovo Piano per il settore *upstream*. Si propone poi l'abrogazione anche del comma 13 dell'articolo 11-ter al fine di garantire il riconoscimento del carattere di pubblica utilità alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, prima previsto e poi eliminato con la stessa norma che ha introdotto il PiTESAI; rimanendo, dunque, nell'ambito dell'articolo 11-ter solo le disposizioni che rivedono in aumento l'ammontare dei canoni che sono tenuti a pagare i titolari di permessi e concessioni per l'occupazione delle relative aree, si propone quindi di cambiare anche la rubrica dell'articolo in "*Disposizioni in materia di canoni per le concessioni e i permessi di ricerca nel settore degli idrocarburi*".

Le disposizioni sui canoni rimangono dunque invariate e gli stessi canoni non subiscono alcun effetto con le modifiche introdotte alle restanti previsioni dello stesso articolo 11-ter.

Con il secondo comma, in linea sia con gli obiettivi del PNIEC in aggiornamento che con quelli di decarbonizzazione assunti a livello europeo e internazionale, si conferma il divieto previsto dal PiTESAI di rilascio di nuovi titoli minerari a olio sul territorio nazionale e a mare; tuttavia, per salvaguardare il legittimo affidamento degli operatori a cui sono stati già conferiti titoli a olio o a olio misto a gas, i permessi di ricerca rilasciati possono proseguire nelle relative attività anche ai fini del rilascio delle relative conseguenti concessioni; anche le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi già rilasciate proseguono nelle relative attività di produzione, fino al completo e razionale sviluppo del giacimento rinvenuto.

Vengono altresì integrate le previsioni di cui agli articoli 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, 13, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e 9, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, prevedendo che per il rilascio delle proroghe delle concessioni di produzione di idrocarburi si deve tener conto anche delle riserve e del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per completare la razionale produzione delle stesse fino alla durata di vita utile

del giacimento; si deve altresì tenere in considerazione l'area in concessione effettivamente funzionale all'attività di produzione e di ricerca e sviluppo ancora da svolgere, con ripermetrazione delle aree non più funzionali in tal senso; la ripermetrazione è da concordare con gli operatori. In tal modo le proroghe di 10 anni e di 5 anni previste a legislazione vigente possono essere tarate sul tempo effettivamente necessario per la messa in produzione delle riserve accertate, per come comunicate dagli operatori, con possibile ripermetrazione di aree non necessarie, da poter ridestinare, dunque, ad altri usi. Ciò porta a rafforzare uno dei criteri già previsti a legislazione vigente per il rilascio delle proroghe, ossia la realizzazione del programma dei lavori e la necessità di portare a compimento il completo sfruttamento del giacimento.

Si propone poi di modificare l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che vieta le attività *upstream* nelle 12 miglia dalle coste, nelle aree protette e nelle 12 miglia da dette aree in quanto si ritiene che per le attività a gas, sulla base anche da studi condotti a riguardo, un limite di 9 miglia dalla costa e dalle aree protette possa garantire comunque un elevato grado di sicurezza per i territori circostanti. In tal modo si sbloccherebbero diverse attività fino ad ora in *stand-by* o comunque non autorizzate sulla base dei divieti vigenti, in un'ottica di potenziamento degli approvvigionamenti interni di gas naturale e di raggiungimento degli obiettivi della politica energetica in materia.

Viene pertanto rimodulato il divieto delle attività *upstream* a mare, modificando il secondo periodo dell'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Da ultimo, si propone di modificare e aggiornare anche le previsioni legislative che riguardano la norma sulla c.d. "*gas release*". In particolare, viene proposto di modificare l'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, che prevede che possono partecipare alle procedure di approvvigionamento gas le sole concessioni "compatibili" secondo il PiTESAI; essendo stato annullato detto Piano occorre eliminare il relativo riferimento, ammettendo a partecipare alle medesime procedure tutte le concessioni in essere, già conferite o anche da rilasciare che potranno pertanto beneficiare, nel caso di adesione alla misura della "*gas release*", di procedure più veloci per le relative autorizzazioni anche ambientali.

Viene, inoltre, novellato il comma 3 dello stesso articolo 16 che era funzionale, in costanza di vigenza del PiTESAI, a salvaguardare, in deroga allo stesso e per i soli fini della c.d. "*gas release*", alcuni titoli in Alto Adriatico che altrimenti sarebbero stati revocati in toto, nonostante le relative importanti riserve accertate di gas.

A seguito dell'annullamento del Piano, il comma in parola non è dunque più necessario, nella formulazione vigente, in quanto i titoli in Alto Adriatico continuano ad essere disciplinati dal quadro normativo previgente [articolo 4 della legge n. 9 del 1991, che dispone: "*La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vietata (...) nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po*", e articolo 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione nelle zone di cui all'articolo 4 della legge n. 9 del 1991 "*si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione. Ai fini*

della suddetta attività di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)"] e possono semmai partecipare anche alle procedure della *gas release* in base all'articolo 16, comma 2, come riformulato con la presente proposta.

In definitiva, il comma 3 viene novellato per consentire, in deroga al quadro normativo attuale, il rilascio di concessioni in Adriatico per le quali siano già state presentate istanze alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, a "patto" che il soggetto interessato aderisca alle procedure di approvvigionamento di lungo termine. A ben vedere, è una sola l'istanza già presentata alla data di entrata in vigore del presente decreto e che rientrerebbe nell'ambito di applicazione del nuovo comma 3. Si precisa, al riguardo, che il procedimento di conferimento attivato a seguito di tale istanza si trova in una fase molto avanzata e risultano inoltre accertate riserve superiori a 500 milioni di metri cubi. Pertanto, solo per le finalità della *gas release*, detta concessione potrà operare in deroga ai divieti insistenti nella zona, con la precisazione che le relative attività di coltivazione non potranno che svolgersi nel tratto di mare che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa.

Viene infine abrogato il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 17 del 2022 in quanto le previsioni in esso contenute sono assorbite dalla disciplina generale di cui all'articolo 6, comma 17, come modificato dall'articolo 2 in commento. Vengono da ultimo apportate modifiche di mero coordinamento.

Il comma 5 interviene nell'ambito dello svolgimento del servizio di riempimento di ultima istanza degli stoccaggi previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, ai sensi del quale il GSE ha provveduto all'acquisto e allo stoccaggio di volumi di gas naturale pari a 1.637mln Smc (*id est* 17.878 GWh) per un controvalore di 3.995 mln € (a fronte del limite di controvalore pari a 4.000 mln € previsto dalla medesima norma) e un costo medio unitario di acquisto pari a 223,5 €/MWh. Successivamente, con atto di indirizzo del MASE del 18 novembre 2022, sono state definite le modalità di vendita del gas acquistato nell'ambito del servizio di riempimento di ultima istanza, prevedendo che il GSE renda disponibile i quantitativi di gas naturale stoccato attraverso prodotti a termine con consegna del gas in stoccaggio, per una quota non inferiore al 60%, e offrendo tramite prodotti con consegna a pronti la parte restante. Per quanto riguarda la vendita a termine, il GSE ha pubblicato, in data 22 novembre 2022, un regolamento di procedura concorrenziale per la vendita a termine del gas stoccato per una quantità pari al 75% del totale, rivolto a operatori titolari di contratto di trasporto e aventi clienti finali ubicati nel territorio nazionale. La procedura competitiva ha previsto l'aggiudicazione di 5.679 GWh, corrispondente al 32% del totale del gas stoccato nella disponibilità del GSE. Le quantità cedute hanno registrato un prezzo medio di vendita, nei primi mesi dell'anno 2023, pari a 66 €/MWh determinando un ricavo pari a circa 370 milioni di euro e una perdita economica, rispetto al costo di approvvigionamento sostenuto dal GSE per le medesime quantità, pari a circa 900 milioni di euro, già oggetto di compensazione per il tramite della CSEA. Tuttavia, rimane nella disponibilità del GSE una quantità di gas in stoccaggio pari 12.199 GWh. Ciò detto ipotizzando uno scenario di vendita del 100% del gas in giacenza ed utilizzando l'ultima quotazione disponibile (02/09/2024) del prezzo *forward* relativo al Q1-25, 1° trimestre 2025, (ca. 43 €/MWh) al quale è stato applicato un *liquidity factor* del 95%, ne deriva una potenziale perdita pari a euro 2.228 milioni che, sommati alla perdita già realizzata al 31/03/2023 di euro 893 milioni, restituiscono una previsione di fabbisogno finanziario per la restituzione del prestito al MEF pari a circa 3,12 miliardi di euro.

Alla luce di quanto sopra, il comma 5 posticipa il termine ultimo della vendita al fine di introdurre la massima flessibilità a beneficio del Sistema Paese nel gestire il gas stoccato dal GSE nel nuovo anno termico. Tale orientamento è in linea con il *target* nazionale stabilito dalla Commissione europea per il riempimento degli stoccaggi, a partire dalla stagione di stoccaggio 2023-2024, pari al 90% per attenuare eventuali fenomeni rialzisti dei prezzi associati a fenomeni geopolitici.

Un orizzonte temporale più ampio per la vendita permetterebbe di meglio valorizzare il servizio di ultima istanza del gas stoccato conseguendo i seguenti vantaggi per il sistema, quali:

- assicurare che il gas di ultima istanza sia meglio valorizzato ed impiegato in coerenza con la complessiva disponibilità di gas sul mercato nel corso della stagione invernale 2024/25;
- contribuire a ridurre la tensione sui mercati legata agli approvvigionamenti di gas;
- contribuire al mantenimento dei livelli di gas stoccato in coerenza con gli obiettivi strategici nazionali di riempimento fino al 2025;
- concorrere alla stabilizzazione degli approvvigionamenti di gas di importazione

La norma si pone nel solco di una valorizzazione della vendita del gas stoccato da parte del GSE, potendo disporre di un periodo che vada oltre l'anno termico di stoccaggio (fino al 31 ottobre 2025). L'andamento attuale delle quotazioni *forward* dei prodotti PSV di medio termine (CAL-25 e CAL-26) indica uno scenario di limitata volatilità dei prezzi dovuto anche a un livello ottimale di riempimento degli stoccaggi. Tuttavia, un possibile aumento delle tensioni geopolitiche nel corso del 2025, e un eventuale irrigidimento delle temperature invernali nei prossimi anni termici, potrebbero portare ad un incremento dei prezzi del gas. Il posticipo dei termini previsti per la vendita della giacenza GSE potrebbe quindi permettere la valorizzazione del gas acquistato per il servizio di stoccaggio di ultima istanza in occasione del verificarsi di eventuali tensioni sui mercati. Conseguentemente, si propone l'estensione dei termini fino al 10 dicembre dell'anno 2025 per la restituzione del prestito, fissata ad oggi al 10 dicembre 2024, con esclusivo riferimento agli importi residui rispetto a 1.000 milioni di euro che il GSE verserà nell'entrate del bilancio dello Stato nel corso del 2024.

L'**articolo 3** (*Misure urgenti per la gestione della crisi idrica*) apporta modificazioni alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La norma riveste carattere di necessità e urgenza anche nell'ottica dell'impellente gestione proattiva dei riverberi dei fenomeni siccitosi caratterizzanti il periodo estivo, a partire, *in primis*, da un necessario adeguamento della normativa nazionale vigente a quella euro-unitaria.

In particolare, giova da subito segnalare che la modificazione apportata alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 con la lettera a) del comma 1 dell'articolo in oggetto introduce nell'articolo 74 del decreto legislativo medesimo la definizione di "acque affinate", la quale sarà, inoltre, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica di prossima emanazione, relativo alla complessiva disciplina del riutilizzo delle acque reflue, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché del regolamento (UE) 2020/741, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020. Dal 26 giugno 2023 si applica, infatti, l'appena citato regolamento (UE) 2020/741, recante "*Prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua*". Esso stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell'acqua e al relativo monitoraggio, nonché disposizioni sulla gestione dei rischi, e sull'utilizzo sicuro delle acque affinate ai soli fini irrigui in agricoltura, superando *in parte qua* la disciplina nazionale previgente di cui al decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185. In attesa che venga emanato il decreto del Presidente della Repubblica previsto dal sopra citato articolo 99, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si è provveduto a dare provvisoria esecuzione alla nuova disciplina euro-unitaria tramite l'articolo 7 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, recante "*Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche*". Nell'ambito del settore del riutilizzo delle acque reflue, l'Unione europea ha esercitato la propria competenza concorrente esclusivamente con riferimento al riutilizzo delle acque urbane. Di contro, il riutilizzo delle acque reflue domestiche e industriali non è oggetto del regolamento (UE) 2020/741, così che gli Stati membri possono esercitare in tale ambito la propria competenza concorrente in materia di ambiente, come avverrà con il decreto del Presidente della Repubblica di prossima emanazione. Inoltre, va evidenziato che la definizione di acque reflue urbane contenuta all'articolo 74, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 152 del 2006 è più restrittiva di quella oggetto della disposizione in commento, la quale richiama quella di acque reflue urbane di cui all'articolo 3, numero 4), del regolamento (UE) 2020/741, ovvero le acque reflue urbane quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE (intese come "*acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento*" senza la specificazione contenuta nella normativa nazionale "*convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato*"). Pertanto, l'introduzione della menzionata disposizione si rende necessaria al fine di evitare problemi di coordinamento con la nuova disciplina del riutilizzo.

Per quanto riguarda le modifiche agli articoli 77 e 78-*quater* del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotte, rispettivamente, dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo in commento, si rappresenta quanto segue. L'articolo 77 dà attuazione nell'ordinamento interno alle disposizioni previste dalla direttiva 2000/60/CE (cosiddetta direttiva quadro sulle acque) in tema di raggiungimento degli obiettivi ambientali delle acque superficiali e sotterranee e di deterioramento dello stato dei corpi idrici. Pertanto, il medesimo articolo 77 chiarisce che le regioni sono tenute a stabilire e adottare le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale delle acque, assicurando, in ogni caso, l'adozione di misure volte a impedire il deterioramento dei corpi idrici.

Inoltre, il citato articolo 77 disciplina le ipotesi in cui le regioni non violano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. La prima ipotesi, che si pone in linea con la citata direttiva quadro sulle acque, prevede che qualora il deterioramento (anche temporaneo) del corpo idrico sia dovuto o meno a circostanza naturali o di forza maggiore eccezionali e in quanto tali ragionevolmente imprevedibili, viene esclusa ogni responsabilità delle regioni, cui spetta l'individuazione e il perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici.

Peraltro, con riguardo alla seconda ipotesi, emerge un imperfetto recepimento della direttiva di cui sopra, dal momento che le specifiche condizioni al ricorrere delle quali le regioni non violano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 vengono ricondotte solo al caso in cui l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività sostenibili di sviluppo umano (cfr. lettera b) del comma 10-*bis*, articolo 77 citato). La direttiva quadro sulle acque, invece, chiarisce che le condizioni al ricorrere delle quali gli Stati membri non violano le disposizioni della direttiva medesima vengano applicate anche qualora il mancato raggiungimento del buon stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico delle acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico

ovvero l'incapacità di impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale e sotterraneo, siano dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi idrici sotterranei.

Pertanto, le modifiche introdotte dall'articolo 2 in esame sono funzionali a chiarire, allineando perfettamente il quadro giuridico interno alla normativa eurounitaria, i casi in cui le regioni o le province autonome non violano le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di obiettivi di qualità ambientale delle acque all'avverarsi di un deterioramento dello stato qualitativo dei corpi idrici. Le modificazioni in parola hanno altresì lo scopo, correlato, di garantire che i Piani di bacino di cui all'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per le articolazioni concernenti la gestione e la tutela delle acque, diano evidenza di ogni misura posta in essere da regioni o province autonome in un'ottica di conservazione dello stato qualitativo dei corpi idrici, anche per la prevenzione di fenomeni di deterioramento dovuti a circostanze naturali o di forza maggiore. In tale ottica, l'articolo 2 in esame introduce nel ridetto articolo 77 un nuovo comma "10-*quater*", che richiede alle regioni e alle province autonome di comunicare alle Autorità di bacino le misure adottate necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, nonché ad evitare il deterioramento, anche temporaneo, dei corpi idrici, ciò al fine di un costante aggiornamento dei Piani di gestione.

Con la lettera c) del comma 1 dell'articolo in esame, si inserisce una modifica di mero coordinamento all'articolo 78-*quater* del decreto legislativo n. 152 del 2006. Quest'ultima disposizione disciplina le ipotesi al ricorrere delle quali, sebbene si verifichi un superamento degli *standard* di qualità ambientali, le regioni e le province autonome non si ritengono inadempienti qualora le stesse dimostrino, tra l'altro, che siano state applicate le misure fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Pertanto, le modificazioni all'articolo 78-*quater* risultano necessarie al fine di ri-coordinare i rinvii al sopra citato articolo 77, a seguito delle modifiche apportate a quest'ultimo.

Con la lettera d) si apportano modificazioni all'articolo 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alla disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee e, segnatamente, al comma 4-*bis*, allo scopo di prevedere che l'autorizzazione per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, possa avvenire anche per gestire le emergenze nei casi di crisi idrica. Al medesimo fine, si chiarisce che l'acqua impiegata per il ravvenamento o l'accrescimento dei corpi idrici sotterranei possa essere anche affinata, in linea con la definizione introdotta all'articolo 74 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dalla lettera a) dell'articolo in commento. Si tratta di modifiche che, in continuità con l'attuale formulazione della disposizione, sono altresì in linea con la normativa sovranazionale. In primo luogo, l'articolo 11, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2000/60/CE include, tra le misure di base volte a realizzare gli obiettivi ambientali previsti al precedente articolo 4, le "misure di controllo, compreso l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei", da cui si evince che si tratta comunque di misure suscettibili di concorrere al conseguimento degli obiettivi ambientali fissati dalla direttiva. In secondo luogo, il citato regolamento (UE) 2020/741, all'Allegato I, Sezione 1, consente, infatti, agli Stati di disciplinare il riutilizzo delle acque reflue affinate a fini ambientali, tra cui figurano gli usi oggetto della disposizione in esame. Peraltro, il riferimento alle acque affinate – come definite dalla nuova lettera i-*bis*) dell'articolo 77, comma 1, inserita anch'essa con la presente proposta legislativa – concorre a migliorare la compatibilità del diritto interno con l'ordinamento sovranazionale. Infatti, il citato articolo 11, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2000/60/CE,

richiede agli Stati membri di sottoporre le attività di ravvenamento o accrescimento artificiale al rilascio di una “*autorizzazione preventiva*”. Ai sensi dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell’articolo 99, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualsiasi forma di riutilizzo delle acque reflue urbane, ivi compreso quello a fini ambientali, è sottoposto ad un regime autorizzatorio ivi disciplinato.

In questo quadro giuridico, la proposta di aggiornamento dell’articolo 104 con il comma 4-*bis* è diretta ad adeguare la normativa primaria al fine di consentire, altresì, l’aggiornamento del DM 100/2016 sul ravvenamento dei corpi idrici sotterranei, adottato in attuazione della direttiva acque sotterranee 2006/118/CE, per conformarlo alle novità introdotte proprio a livello europeo, non solo dalla menzionata normativa generale, ma anche dal gruppo di lavoro europeo sull’attuazione della menzionata Direttiva acque sotterranee 2006/118/CE (*Common Implementation Strategy (CIS) Working Group on Groundwater*) che ha redatto il documento “*Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive and the Floods Directive*” - attualmente nella sua forma definitiva e in attesa di essere approvato nella prossima riunione dei direttori delle acque europei - perseguendo tra gli scopi primari il “*contrasto ad alcuni effetti dei cambiamenti climatici*”, che al paragrafo 5.2.2 delinea espressamente una disciplina per le autorizzazioni al riutilizzo dell’acqua basate sulla gestione del rischio “*5.2.2 Authorisation structure based on the risk management framework developed for the EU Water Reuse Regulation*”.

Con la lettera e) del medesimo comma si apportano modificazioni all’articolo 141, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di ampliare la definizione del servizio idrico integrato, ricomprendendovi anche il riuso delle acque reflue.

L’**articolo 4** (*Misure urgenti in materia di responsabilità estesa del produttore per il commercio elettronico*) inserisce all’interno del decreto legislativo n. 152 del 2006 una specifica disposizione, l’articolo 178-*quater*, che prevede precipue modalità per assicurare l’adempimento degli obblighi relativi alla responsabilità estesa del produttore per il commercio elettronico da parte dei produttori che immettono, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, prodotti per i quali sono istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore, nel rispetto degli articoli 178-*bis*, 178-*ter* e 237 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale disposizione presenta carattere di necessità e urgenza in quanto è volta a garantire il pieno rispetto dei principi e dei criteri previsti dagli articoli sopra richiamati, in assenza, allo stato attuale, di una norma di riferimento a livello nazionale in materia di responsabilità estesa del produttore per il commercio elettronico. In tal senso, giova infatti rammentare che l’avvento della digitalizzazione e la crescente popolarità dell’*e-commerce* non sono stati accompagnati da alcuna regolamentazione specifica per i profili di responsabilità suindicati. Ciò comporta la difficoltà, per i produttori e per i venditori a distanza che operano tra Paesi diversi (e che non hanno nella maggior parte dei casi una sede legale o un rappresentante nel Paese dove risiedono i consumatori) di garantire il rispetto della disciplina della responsabilità estesa del produttore. Per tali motivi, si rende necessaria e urgente una specifica previsione normativa in grado di contrastare i fenomeni di elusione degli obblighi previsti in materia di gestione dei rifiuti, e, nello specifico, per contrastare il problema del c.d. *free-riding* relativo all’omesso versamento del contributo ambientale.

La proposta costituisce inoltre uno strumento chiave di attuazione delle politiche europee in materia di economia circolare in applicazione del principio “*chi inquina paga*”.

Peraltro, il tema della responsabilità estesa del produttore è già stato affrontato dal MASE mediante la stipula di un accordo di programma, ex articolo 206 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con alcuni operatori del settore, che ha determinato effetti positivi per la gestione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e dei rifiuti generati da pile e accumulatori.

L'accordo prevedeva un meccanismo semplificato sperimentale, che ha garantito l'emersione di circa 46.500 tonnellate di prodotti in precedenza non censiti dalle banche dati nazionali, e il pagamento di circa 13,6 milioni di euro di contributo ambientale al sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché di pile e accumulatori. Detta sperimentazione ha consentito, nel solo 2022, la gestione ambientalmente corretta di 1.500 tonnellate di rifiuti di pile e accumulatori portatili, pari al peso di nove grandi aerei di linea, e di circa 45.000 tonnellate di RAEE avviate al trattamento (circa 6 volte il peso della Tour Eiffel), a vantaggio di una maggiore tutela dell'ambiente e della possibilità di valorizzazione di preziose materie prime. Ciò è stato possibile grazie alle risorse raccolte dalle piattaforme elettroniche che hanno effettuato le dichiarazioni di immesso sul mercato per conto dei "produttori" secondo il modello "*pay on behalf*", rappresentando in media il 14% del totale delle quantità di RAEE e di rifiuti di pile portatili raccolti e avviati al riciclo in Italia. L'accordo ha inoltre consentito di sperimentare una forma innovativa di schema EPR, contribuendo a ridurre il fenomeno del "*free-riding*", ovvero la mancata partecipazione dei soggetti obbligati al sistema di gestione del fine vita dei rifiuti, recuperando finanziamenti significativi per il sistema di raccolta.

L'attuazione degli schemi EPR nel settore del commercio elettronico costituisce peraltro un impegno assunto con la Strategia per l'Economia Circolare in ambito PNRR. Da una parte i maggiori volumi recuperati consentono di contribuire in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia fissati a livello comunitario (oggetto di un recente richiamo all'Italia da parte della Commissione Europea); dall'altra poiché i RAEE, i rifiuti di pile e batterie sono vere e proprie miniere urbane per la estrazione di materie prime critiche, la norma contribuisce in concreto all'attuazione delle disposizioni di urgenza del DL Materie Prime Critiche.

Non si può poi ignorare che l'immissione sul mercato nazionale di prodotti attraverso piattaforme di commercio elettronico è in crescita esponenziale e, in assenza di una norma nazionale che disciplini le responsabilità sia del produttore che vende i propri prodotti su tali piattaforme sia sulle piattaforme stesse, si sta generando un rilevante danno economico per lo Stato e per i consumatori. Infatti, sono decine di migliaia le imprese (prevalentemente estere ed extraeuropee) che immettono sul mercato nazionale i propri prodotti attraverso le differenti piattaforme di commercio elettronico senza però essere iscritte ai Registri nazionali dei produttori, eludendo così l'obbligo di versamento del contributo ambientale per la gestione dei rifiuti generati dalla propria attività. Tale perdita di risorse economiche ha un pesante impatto negativo in termini di incremento dei costi a carico dei consumatori.

Per quanto concerne la compatibilità della proposta di norma con la più recente disciplina eurolunitaria, si fa presente che tanta parte degli Stati membri ha già da tempo adottato norme atte a disciplinare le obbligazioni dei soggetti che vendono i propri prodotti tramite piattaforme di commercio elettronico, nonché gli obblighi delle piattaforme stesse. A titolo di esempio, già a partire dal gennaio 2022, la Germania ha introdotto obblighi specifici sia per i venditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche su canali telematici sia per le piattaforme di commercio elettronico tramite l'"*Electrical and Electronic Equipment ACT*" (ElectroG). Simili obblighi sono stati introdotti nella "*Packaging Ordinance*" (VerpackG) e nel *Battery Act* (BAttG). In Francia, le

obbligazioni legali per le piattaforme di commercio elettronico concernenti la responsabilità estesa del produttore sono disciplinate nel “*Anti-Waste Law for a Circular Economy (Loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire, AGEC)*” che è entrata in vigore il 10 febbraio 2020. Nello specifico, sono stati introdotti obblighi per le piattaforme di commercio elettronico, tenute a farsi carico delle responsabilità in capo ai soggetti che immettono sul mercato i propri prodotti attraverso le piattaforme stesse (criterio “*pay on behalf*”). Inoltre, a livello unionale, lo stesso regolamento PPWR (*Packaging and Packaging Waste Regulation*) introduce una norma sulle piattaforme per il commercio elettronico del tutto coerente con quella oggetto dell’articolo 4 in commento. Il meccanismo di “*pay on behalf*” che prevede un ruolo per i gestori di *market place online* è, peraltro, già in vigore per altri settori: le disposizioni della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017, in vigore dal 1° gennaio 2021, hanno modificato l’applicabilità dell’IVA sulle attività di commercio elettronico transfrontaliero *business-to-consumer* (B2C). Tali innovazioni hanno consentito di superare le barriere alle vendite *online* transfrontaliere e di affrontare le sfide derivanti dai regimi IVA per le vendite a distanza di beni e per l’importazione di spedizioni di basso valore. A fronte di tali modifiche, le piattaforme online possono gestire direttamente l’IVA italiana per gli acquisti effettuati da clienti finali in Italia quando i venditori sono esteri.

La norma in commento, inoltre, si iscrive perfettamente nel contesto del pacchetto di norme volto a regolare i servizi digitali, noto come *Digital Services Package*, composto dal *Digital Services Act* (DSA) e dal *Digital Markets Act* (DMA), parte integrante della Strategia digitale dell’Unione europea. L’intervento normativo proposto consentirebbe, inoltre, di assicurare il corretto adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per i soggetti che operano attraverso piattaforme di commercio elettronico nel rispetto dei principi in materia di tracciabilità degli operatori commerciali, come stabilito dall’articolo 30 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE.

Come sopra anticipato, si introduce nel testo del decreto legislativo n. 152 del 2006 l’articolo 178-*quater*, rubricato “*Modalità per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore per il commercio elettronico*” e composto da 7 commi, di seguito illustrati.

Il comma 1 prevede che qualsiasi produttore che immetta sul mercato, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore, è soggetto alla responsabilità medesima e adempie ai relativi obblighi ai sensi degli articoli 178-*bis* e 178-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché dello stesso articolo 178-*quater* che si vuole introdurre.

Il comma 2 detta la definizione di piattaforma di commercio elettronico, rinviando a quella definita all’articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 2065/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022.

Il comma 3 stabilisce che i produttori del prodotto che immettono prodotti sul mercato nazionale mediante piattaforma di commercio elettronico adempiono agli obblighi di responsabilità estesa del produttore anche avvalendosi dei servizi offerti dai soggetti gestori della piattaforma medesima, secondo modalità semplificate disciplinate da specifici accordi sottoscritti tra i gestori stessi e i consorzi ovvero i sistemi di gestione di cui all’articolo 237 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il comma 4 specifica che gli accordi di cui al precedente comma 3 stabiliscono le modalità di adempimento ai seguenti obblighi in capo ai produttori del prodotto:

- adesione ai consorzi ovvero ai sistemi di gestione di cui all’articolo 237 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

- raccolta e invio, da parte dei gestori della piattaforma ai produttori del prodotto e ai consorzi ovvero ai sistemi di gestione, delle informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- versamento del contributo ambientale di cui agli articoli 178-ter e 237, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- comunicazione, da parte dei gestori delle piattaforme, delle informazioni di cui all'articolo 178-ter, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Inoltre, il comma 4 stabilisce che gli accordi fissano un termine – non inferiore a dodici mesi – entro il quale i gestori della piattaforma di commercio elettronico effettuano gli adeguamenti necessari alla prestazione dei servizi da fornire.

Il comma 5 fissa il termine entro cui procedere alla sottoscrizione degli accordi, che è di novanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione di riferimento. Il termine è di novanta giorni dalla data di istituzione di uno specifico regime di responsabilità estesa ai sensi dell'articolo 178-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 o dalla data di avvio dell'attività di gestione della piattaforma di commercio elettronico, qualora si tratti di momenti che si avverano in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto-legge in commento.

Il comma 6 prevede che entro il termine di dieci giorni dalla sottoscrizione dei citati accordi, gli stessi devono essere trasmessi al MASE, il quale può richiederne eventuali modifiche ovvero integrazioni. Gli accordi, come eventualmente modificati ovvero integrati, dovranno essere nuovamente trasmessi al MASE. Il comma in esame stabilisce, inoltre, il termine entro il quale gli accordi acquistano efficacia.

Il comma 7 prevede l'istituzione, nel Registro nazionale dei produttori di cui all'articolo 178-ter, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, di un'apposita sezione a cui sono iscritti i gestori di piattaforme di commercio elettronico stipulanti gli accordi di cui al comma 3; alla sezione medesima sono iscritti, con modalità semplificate e senza oneri aggiuntivi, i produttori che immettono prodotti nel mercato mediante le medesime piattaforme.

Il comma 8 stabilisce, infine, che nelle more dell'istituzione della suddetta sezione del Registro nazionale dei produttori, i consorzi ovvero i sistemi di gestione comunicano al MASE, ai sensi dell'articolo 237, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i dati dei prodotti immessi sul mercato tramite le piattaforme elettroniche e raccolti ai sensi degli accordi di cui al comma 3.

Il comma 9 prevede che, nel caso degli imballaggi, gli accordi di cui al comma 3 hanno esclusivamente a oggetto la immissione sul mercato effettuata dai produttori aventi sede legale fuori dal territorio nazionale che abbiano conferito mandato scritto al gestore della piattaforma.

Il comma 10 esclude dall'ambito di applicazione dell'articolo in commento gli imballaggi immessi sul mercato dalle microimprese, qualora per la microimpresa stessa non sia possibile dall'uso di imballaggi ovvero ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo.

L'articolo 5 (*Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare*), al comma 1, mira a garantire che l'istruttoria concernente i regolamenti ministeriali in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, da adottarsi sulla base dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, possa beneficiare di un immediato e valido supporto specialistico sin dalla prima fase di elaborazione degli stessi presso la struttura tecnica del MASE competente. L'articolo 14-bis del decreto-legge n. 101 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2019, ha previsto l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro nella materia *de qua*, per gli anni dal 2021 al 2025, collocandolo

presso l'Ufficio legislativo del MASE. Tuttavia, anche alla luce dell'esperienza sin qui maturata, appare preferibile che la collaborazione altamente specializzata fornita dal gruppo di lavoro in carica venga prestata direttamente nella sede in cui si svolge l'attività istruttoria per la predisposizione dei primi schemi dei testi normativi in questione. Al fine di accelerare l'iter procedimentale dei suddetti regolamenti ministeriali, oggetto negli anni di una significativa implementazione conseguente agli obiettivi individuati nei decreti annuali di programmazione, la norma ricolloca il gruppo di lavoro presso la Direzione generale del MASE competente in materia di economia circolare. La proposta normativa in esame riveste carattere di urgenza in ragione della necessità di rispondere rapidamente, con una più idonea collocazione del gruppo di lavoro all'interno della struttura organizzativa del MASE, alle sempre crescenti richieste delle imprese in materia di cessazione della qualifica di rifiuto ed economia circolare. La diversa collocazione del gruppo di lavoro, resa necessaria dalle motivazioni appena richiamate, priva, tuttavia, gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e, in particolare, l'Ufficio legislativo, di risorse altamente qualificate in grado di prestare la propria attività in un settore strategico per la transizione ecologica, quale quello dell'economia circolare. Allo scopo di mantenere la funzionalità di tali Uffici in detto settore, garantendola anche oltre l'anno 2025, la proposta normativa prevede l'incremento della dotazione finanziaria degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di 100.000 euro annui, a decorrere dal 2024. La proposta prevede, inoltre, che ai relativi oneri, pari a 100.000 euro annui, a decorrere dal 2024, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MASE.

Il comma 2 dell'articolo 5 in esame apporta modificazioni alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, con le lettere a), b) e c) del comma 2, si risponde all'esigenza di provvedere con urgenza alla ridefinizione di alcuni aspetti relativi alla gestione dei rifiuti, in guisa da renderli maggiormente funzionali al raggiungimento degli obiettivi dell'economia circolare.

La lettera a), al numero 1), apporta modificazioni all'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di ampliare i membri effettivi del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali da diciannove a ventuno. Il numero 2) della medesima lettera a) specifica che i membri individuati tra le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate sono aumentati da otto a dieci. Inoltre, tra questi dieci membri, si incrementano quelli individuati tra le organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e delle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti, da due a tre per ciascuna categoria. Ciò per assicurare una maggiore rappresentatività di tali associazioni di categoria.

Il numero 3) della lettera a) in esame attribuisce al legale rappresentante dell'impresa la facoltà di assumere anche il ruolo di responsabile tecnico gestione rifiuti (RTGR), a condizione che, per almeno cinque anni consecutivi, abbia già ricoperto il ruolo di responsabile tecnico per l'impresa medesima. Si precisa che il compito dell'RTGR è quello di svolgere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa e di vigilare sulla corretta applicazione della normativa di riferimento. La presenza dell'RTGR è una delle condizioni necessarie perché un'impresa possa iscriversi all'Albo gestori ambientali. La disposizione si rende necessaria quale misura urgente di semplificazione amministrativa volta a ridurre i costi burocratici

per le imprese, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI), pur mantenendosi in linea con l'attuale disciplina prevista per il responsabile tecnico dell'Albo nazionale gestori ambientali. A tale riguardo, si rappresenta che nel quadro normativo vigente, la figura del responsabile tecnico assume caratteristiche di garanzia, di legalità e di rispetto dei numerosi adempimenti ambientali che le imprese del settore devono osservare. In tal senso, la delibera n. 1 del 2019 del Comitato nazionale disciplina i compiti e le responsabilità dei responsabili tecnici, che, tra l'altro, sono state recentemente messe in risalto dalla recente sentenza della Corte di cassazione n. 16191 del 18 aprile 2024. La sentenza ha formalmente espresso come principio di diritto la posizione di garanzia del responsabile tecnico in materia di gestione dei rifiuti e la conseguente responsabilità penale per gli illeciti connessi alla gestione dell'azienda. Più specificamente, la Cassazione esprime il principio secondo cui il responsabile tecnico di una impresa costituisce una vera e propria «posizione di garanzia» relativa al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, con la conseguente responsabilità per gli illeciti connessi alla violazione di tale normativa.

Con la proposta di cui al numero 4) della lettera a) si riassegnano le risorse per il funzionamento del Comitato nazionale e del Comitato delle sezioni regionali e provinciali dell'Albo gestori ambientali dal capitolo 7083 (somme per l'istituzione e lo sviluppo del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) al fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'urgenza della proposta deriva dalla necessità di poter fruire delle quote del diritto di iscrizione versate dalle imprese in misura eccedente rispetto alle spese di funzionamento rendicontate dal Comitato nazionale e dalle sezioni regionali delle Camere di commercio per realizzare non soltanto investimenti riguardanti l'implementazione di *software*, come attualmente previsto dal capitolo 7083 (Titolo - Somme per l'istituzione e lo sviluppo del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti; classificazione economica – investimenti in immobilizzazioni materiali, altre infrastrutture), sul quale le stesse spese, a legislazione vigente, vengono assegnate, ma anche investimenti di maggiore complessità. Più precipuamente, il decreto del Ministro dell'Ambiente del 29 dicembre 1993 stabilisce la quota del diritto di iscrizione da destinare alle spese di funzionamento del Comitato nazionale e delle sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali, nonché le modalità di gestione e rendicontazione delle medesime somme. L'articolo 7, comma 7, del suddetto decreto disciplina l'eventualità in cui le quote del diritto di iscrizione versate dalle imprese siano eccedenti le spese di funzionamento rendicontate dal Comitato nazionale e dalle sezioni regionali delle Camere di commercio e al riguardo si prevede che le eventuali somme residue siano versate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Successive e significative modifiche a tale disposizione sono state introdotte dall'articolo 25, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e successivamente dall'articolo 2, comma 5, lettera c) del Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116. In particolare, la prima modifica risalente al 2010 ha stabilito che *“Le somme di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto del Ministro dell'ambiente 29 dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592, articolo 04, dell'entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sul Capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”*. Successivamente, l'ulteriore modifica apportata da ultimo nel 2020 ha riguardato la sostituzione del Capitolo 7082 con il Capitolo 7083.

La modifica della denominazione del capitolo di spesa, 7083 in luogo del 7082, era stata apportata in seguito alle modifiche della denominazione dei piani gestionali del capitolo 7082 e della istituzione del capitolo 7083 intervenute rispettivamente nel 2015 e nel 2018 per la realizzazione del

sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti SISTRI (abolito nel 2019) e del successivo sistema RENTRI, attualmente in via di implementazione. Tuttavia, ad un esame più approfondito della formulazione del comma 17 dell'articolo 212 del TUA così come risultante dalle modifiche intervenute risulta che il capitolo 7083 "*Somme per l'istituzione e lo sviluppo del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti*", istituito in base all'articolo 6 comma 3 del D.L.135/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, sembra non coerente con la volontà del legislatore che inizialmente aveva attribuito la riassegnazione al capitolo 7082 la cui finalità risultava più ampia e nello specifico relativa anche ad "*Accordi e contratti di programma attinenti al ciclo di gestione dei rifiuti*", con la possibilità quindi di realizzare investimenti di maggiore complessità e non soltanto riguardanti l'implementazione di *software*. Si propone pertanto la riassegnazione delle somme in oggetto sul capitolo 7510 dello stato di previsione della spesa del MASE denominato "*Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e smaltimento*" in luogo del capitolo 7083 attualmente previsto. Il capitolo 7510, sul quale dovrà essere istituito un apposito piano gestionale per far confluire le somme in oggetto, è infatti finalizzato al finanziamento di interventi attinenti al ciclo di gestione dei rifiuti che potranno essere realizzati dalle Regioni e dalle Amministrazioni Locali, coerentemente quindi con le finalità della precedente formulazione del comma 17 dell'articolo 212 del TUA introdotta dall'articolo 25 comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.

La proposta di cui alla lettera b) estende l'applicabilità della sanzione prevista all'articolo 228, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 in caso di violazione dell'obbligo generale relativo alla gestione degli pneumatici fuori uso, di cui al comma 1 dello stesso articolo 228, anche all'inadempimento dell'obbligo relativo all'indicazione in fattura, in modo chiaro e distinto, del contributo necessario per fronteggiare gli oneri connessi alla gestione degli pneumatici fuori uso. La necessità di tale estensione sorge dalle interlocuzioni avute con gli organi di controllo e gli *stakeholder* in merito all'insufficiente chiarezza dell'applicabilità della sanzione qualora il predetto contributo non sia indicato in fattura. In particolare, il carattere di urgenza della proposta normativa è rappresentato dalla necessità di potenziare il contrasto al mancato versamento del contributo necessario a coprire gli oneri connessi alla gestione degli pneumatici fuori uso, a carico di produttori e importatori di pneumatici. Le conseguenze di tale mancato versamento sono diverse. In primo luogo, vi è l'evasione dell'IVA che, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applica sul contributo. In secondo luogo, vi è il mancato rispetto dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso che genera una sottrazione di risorse per la gestione medesima, provocando rallentamenti nel sistema di raccolta e ritiro di tale categoria di rifiuti con potenziali rischi per l'ambiente e la salute umana. In ultimo, il contributo sottratto alla gestione degli pneumatici fuori uso è riferito ai produttori e agli importatori che immettono regolarmente pneumatici sul mercato e che gestiscono il rifiuto, i quali per compensare quanto non versato, devono sostenere maggiori costi di gestione e versare un contributo maggiore. Tale contesto mette in evidenza comportamenti di concorrenza sleale.

La modifica di cui alla lettera c) deriva dalla necessità di incidere sulle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, cosiddetta direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, relativamente agli scarti derivanti dalla manutenzione del verde privato, che, se prodotti nell'ambito di un'attività di impresa, devono essere classificati, oggi, come rifiuti speciali non pericolosi. Essi sono, invece, classificati come rifiuti urbani se prodotti nell'ambito di un'attività di manutenzione del verde privato "fai da te" (privati cittadini). La composizione

merceologica e il codice EER 2002021 di tali rifiuti è la stessa, ma hanno una classificazione diversa: in base alle norme vigenti, affinché un rifiuto possa essere definito “simile” ai rifiuti domestici e quindi ottenere la qualifica di rifiuto urbano deve essere contenuto nell’elenco di codici EER dell’allegato *L-quater* alla Parte quarta al decreto legislativo n. 152 del 2006 ed essere prodotto da una delle attività individuate nell’allegato *L-quinquies* alla medesima parte quarta al decreto legislativo n. 152 del 2006 (l’attività di cura del paesaggio e del verde non sono ricomprese). Il risultato è che in molti casi le *multiutility* pubbliche locali non permettono più alle imprese del verde di conferire gli scarti della manutenzione del verde privato presso i centri di raccolta comunali di rifiuti urbani: ciò in ragione del fatto che tali rifiuti, accettati fino a “ieri” come urbani (o ex assimilati) con il codice EER 200201, pur mantenendo lo stesso codice, dal 1° gennaio 2021 sono classificati dalla legge come rifiuti speciali non pericolosi e, quindi, non più urbani. Le imprese, pertanto, devono provvedere, o per proprio conto o tramite terzi, alla loro gestione (avvio a recupero ovvero smaltimento) con non poche difficoltà, non essendo diffusa capillarmente sul territorio una rete di impianti di recupero o smaltimento. I costi di trasporto presso tali impianti in taluni casi diventano insostenibili. Dunque, con la disposizione in commento si riconduce la gestione di tali rifiuti nell’ambito dei rifiuti simili ai domestici e quindi urbani, dando la possibilità alle imprese di conferire gli stessi nei centri di raccolta urbani. L’urgenza è rappresentata dalla attuale impossibilità di consentire il conferimento di tali rifiuti presso i centri comunali di raccolta e, pertanto, agevolare le imprese che lavorano in tale ambito al fine di potenziare il recupero di detta categoria di rifiuti considerata la difficoltà del conferimento in impianti logisticamente favorevoli e quindi a costi sostenibili.

Il comma 3 garantisce la prosecuzione della durata in carica del Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali costituito con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre 2023, che, in coerenza con le modifiche apportate all’articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006 secondo quanto sopra illustrato, è integrato di due membri, uno designato dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e uno designato dalle organizzazioni rappresentative dei gestori dei rifiuti. I predetti membri effettivi volti a integrare il Comitato di recente costituzione sono anch’essi nominati con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. I medesimi restano in carica fino alla scadenza del mandato dei membri nominati con il ridetto decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre 2023.

L’articolo 6 (*Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell’ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali*) apporta modificazioni al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Il predetto decreto-legge ha introdotto, tra l’altro, disposizioni urgenti per la città di Genova, prevedendo, all’articolo 1, la nomina di un Commissario straordinario in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, al fine di garantire, in via d’urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario.

L’articolo 9-bis del medesimo decreto-legge prevede, al comma 1, che il Commissario straordinario adottati su proposta dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo

con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, da realizzare a cura della stessa Autorità di sistema.

Il comma 1-bis del medesimo articolo 9-bis, al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, stabilisce che il Commissario straordinario provvede all'aggiornamento del programma di cui al comma 1 del medesimo articolo 9-bis.

Il comma 1-ter attribuisce al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 i compiti relativi al coordinamento e al monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova.

Orbene, la presente proposta normativa, al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero e di riutilizzo dei materiali di prossimità provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova di cui al comma 1-ter, anche al fine di assicurare il contenimento dei relativi costi di smaltimento, prevede, al nuovo comma 1-quater, che il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, adotta il Piano per la gestione integrata e circolare dei materiali che ne garantisca il miglior utilizzo.

Tale Piano è destinato all'utilizzo dei seguenti materiali:

- a) dei materiali provenienti dal dragaggio ed escavo delle aree portuali, periportuali e marino costiere, che non ricadono nei siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173, recante "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana del 6 settembre 2016, n. 208;
- b) di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti ai sensi dell'articolo 109, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) di sottoprodotti che soddisfano le condizioni e i criteri di cui all'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) di inerti e materiali geologici inorganici di cui possa avvenire la cessazione della qualifica di rifiuto a seguito di un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oppure che soddisfano i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 184- quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Il contesto Genovese, il cui sviluppo sui temi della mobilità sostenibile è un esempio unico in Italia, è caratterizzato da un momento di rilancio in cui sono previsti diversi interventi atti a riordinare e razionalizzare l'assetto infrastrutturale della Città Metropolitana di Genova.

Data la natura infrastrutturale delle opere, il tema della gestione, recupero e riciclo dei materiali rappresenta un pilastro fondamentale per lo sviluppo non solo efficiente, ma anche sostenibile delle progettualità delle opere infrastrutturali.

Coesistono infatti nella stessa area cantieri produttori di materiali (ad esempio da scavo, da dragaggio o da demolizione dei massi naturali e artificiali) ed altri ricettori: a fronte di un fabbisogno di circa 9,4 milioni di metri cubi di materia, il recupero circolare prevede oltre 5,1 milioni di metri cubi di materiali, in particolare utilizzati per il riempimento dei cassoni cellulari della nuova diga Foranea di Genova. Nella piena e innovativa applicazione del principio

comunitario del DNSH Do No Significant Harm (DNSH) e in un'ottica di economia circolare è preferito il recupero all'utilizzo di materiali vergini estratti da cava, con i seguenti vantaggi:

- risparmio di risorse economiche in un contesto di Opere Pubbliche di rilevanza strategica (stimate in oltre 500 milioni di euro)
- promozione della logistica e dell'intermodalità, riducendo le rotte e i transiti, permettendo una migliore gestione dei tempi di approvvigionamento per opere infrastrutturali e legate a tempistiche PNC/PNRR;
- riduzione delle interferenze navali e portuali con riduzione delle emissioni associate all'intero ciclo di vita dei materiali trasportati e gestiti;
- riduzione delle interferenze trasportistiche, con migliore gestione traffici terrestri e riduzione tratte interessate.

La proposta normativa riveste carattere di indifferibilità e urgenza, come emerso dalle verifiche di stabilità dei n. 4 cassoni posati in mare e attualmente riempiti di sola acqua soggetti ad un carico d'onda con $T_r = 5$ anni, ed il rispettivo calcolo della probabilità di superamento definito in funzione del tempo di permanenza del cassone.

La proposta è trovata inoltre la sua ragion d'essere sull'urgente esigenza di assicurare il rispetto delle tempistiche previste dal PNC/PNRR.

L'emendamento ha, pertanto, a oggetto una proposta di semplificazione autorizzativa e procedurale in coerenza e in conformità alla normativa nazionale e europea in materia ambientale e di recupero e utilizzo di materiali inerti.

Tutti i materiali oggetto del Piano sono, per la maggior parte, già in possesso delle caratterizzazioni atte a dimostrarne la fattibilità e la conformità alla normativa vigente per l'utilizzo nei rispettivi progetti e nel contesto complessivo, fermo restando che tutti i materiali utilizzati dovranno essere sottoposti alle procedure di caratterizzazione previste dalle norme di settore che ne dimostrino l'innocuità ambientale.

Al comma 1-quinquies della proposta si definiscono i contenuti del Piano, prevedendo che lo stesso contenga, per ciascuno degli interventi di cui al comma 1-ter, un cronoprogramma delle attività finalizzate al recupero e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei quantitativi massimi di materiali di cui è previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonché le dichiarazioni di conformità di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali attestanti il rispetto delle condizioni elencate al comma 1-quater. Si precisa, altresì, che le dichiarazioni di conformità di cui al primo periodo includono la tipologia e la quantità dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le attività di gestione necessarie, il sito di origine e di destinazione e le modalità di impiego previste. Il Piano comprende, altresì, i risultati delle procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali.

Al fine di introdurre una effettiva semplificazione amministrativa per le operazioni di recupero e di riutilizzo dei materiali di prossimità provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova previsti nel Piano, al comma 1-sexies si stabilisce che l'adozione del Piano sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Piano, ivi incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In relazione agli eventuali aggiornamenti o alle eventuali modifiche del Piano adottato, si prevede che agli stessi provveda il Commissario straordinario con le medesime modalità di cui al comma 1-quater e 1-quinquies.

Infine, al comma 1-septies, si introduce la clausola di invarianza finanziaria della disposizione.

L'**articolo 7** (*Misure urgenti in materia di bonifica*) reca disposizioni di semplificazione relative alla bonifica dei siti orfani, con la finalità di consentire il raggiungimento, entro le scadenze previste, degli obiettivi PNRR di riqualificazione dei siti medesimi.

In argomento, giova rammentare che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, come modificato dal decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono stati disciplinati i criteri e le modalità di individuazione dei siti orfani.

Sono definiti orfani quei siti per i quali non sono stati individuati i responsabili della contaminazione e non vi sono soggetti che provvedono alle operazioni di bonifica; trattasi, quindi, di siti per i quali le procedure di bonifica sono di fatto in carico alla pubblica amministrazione.

La Missione 2, Componente 4 (nel seguito misura M2C4), Investimento 3.4, del PNRR prevede la bonifica "dei suoli dei siti orfani".

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica (ora, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) 500.000.000,00 di euro per la bonifica dei siti orfani, nell'ambito della suddetta misura M2C4 e ha individuato gli obiettivi e i traguardi da raggiungere.

L'obiettivo della misura è recuperare i terreni dei siti orfani, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo l'economia circolare. Per raggiungere detto obiettivo la citata misura M2C4 pone come *milestone* intermedia l'individuazione dei siti orfani di tutte le regioni e delle province autonome, propedeutica all'adozione di un Piano d'azione.

A livello nazionale, il quadro normativo di riferimento del Piano d'azione è costituito dall'articolo 17 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", il quale prevede quanto segue: "1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un apposito Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 - investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 2. Ai fini del Piano d'azione di cui al comma 1 si applicano le definizioni, l'ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 3. Le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano d'azione sono fornite dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalità indicate dal Ministero della transizione ecologica".

Con decreto della *ex* Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica 22 novembre 2021, n. 222, poi modificato con decreto della Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del 22 marzo 2022, n. 32, è stato individuato l'elenco dei siti orfani da riqualificare sul territorio delle regioni e delle province autonome ai fini dell'attuazione della suddetta misura M2C4, che costituisce, come si è detto, la *milestone* intermedia di monitoraggio nazionale (M2C4-00-ITA-17).

In applicazione della misura M2C4 e del citato articolo 17 del decreto-legge n. 152 del 2021, è stato così adottato il decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, recante "Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022.

Il Piano d'azione è stato adottato in esecuzione della *milestone* denominata M2C4-24 "Quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani" ed è funzionale al conseguimento del *target* di "Riqualificare almeno il 70 % della superficie del suolo dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano". Il termine per il raggiungimento del *target* (EU M2C4-25) è fissato al primo trimestre del 2026 (T1 2026).

L'Allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022 individua le risorse assegnate alle singole regioni e l'Allegato 2 al medesimo decreto reca l'elenco dei siti orfani e i relativi interventi oggetto di finanziamento per tutte le regioni e le province autonome.

Attualmente, sono in fase di sottoscrizione gli accordi di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, volti a realizzare gli interventi per i quali è prevista una *milestone* interna in scadenza ad agosto 2024; inoltre, per alcuni interventi di sei regioni è in corso la modifica del Piano d'azione secondo la procedura di cui all'articolo 12 del medesimo decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022.

Gli interventi del Piano d'azione, come già detto, sono interventi di bonifica da parte dell'amministrazione, ai quali si applicano ordinariamente le disposizioni del Codice dei contratti pubblici recentemente adottato con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

I procedimenti autorizzatori in materia di bonifica dei siti contaminati sono disciplinati all'articolo 242 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, le procedure operative e amministrative si svolgono su tre livelli di approfondimenti tecnici:

- il Piano di caratterizzazione è redatto dal responsabile dell'inquinamento. La regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione, con eventuali prescrizioni integrative, entro trenta giorni dalla presentazione del piano stesso;
- entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, approva il documento di analisi di rischio entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tale caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio che è approvato dalla medesima regione;
- qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei sei mesi successivi all'approvazione dell'analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o

permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al comma 7 dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessario, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento e allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente, ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

In sintesi, il procedimento definito all'articolo 242 citato si realizza in circa cinquecentodieci giorni (circa diciassette mesi).

L'articolo 249 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che per le aree contaminate di ridotte dimensioni di superficie non superiore a mille metri quadri "si applicano le procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4 alla parte quarta del presente decreto".

La procedura semplificata, ove sono necessari interventi di bonifica, consente al soggetto proponente di presentare alle Autorità competenti un unico progetto di bonifica che viene approvato in sessanta giorni successivi alla presentazione. Non è prevista la previa approvazione del piano di caratterizzazione e dell'analisi di rischio.

Un'ulteriore procedura semplificata per le operazioni di bonifica con riduzione della contaminazione a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione è prevista dall'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'operatore interessato può presentare all'Autorità competente uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione, bensì a controllo mediante l'esecuzione di un piano di caratterizzazione – approvato dalla regione – volto a verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso.

Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attività previsti dal progetto di bonifica, l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nei cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Ultimati gli

interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione che è approvato dalla regione nei successivi quarantacinque giorni.

In tale quadro normativo si inserisce la proposta finalizzata a introdurre misure di semplificazione per la bonifica dei siti orfani in attuazione del PNRR, intervenendo, in particolare, sui tempi per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla c.d. messa a terra degli interventi.

Al comma 1, la proposta normativa introduce, a tal fine, due misure:

1) in deroga alla procedura di autorizzazione di cui all'articolo 242, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il piano di caratterizzazione è direttamente concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni. In tal modo si eliminano i tempi della conferenza di servizi, valorizzando il rapporto diretto prettamente tecnico del proponente con l'Agenzia e si qualifica espressamente come perentorio il termine di valutazione del piano di caratterizzazione da parte dell'Agenzia. In caso di mancata pronuncia nei termini di cui al primo periodo da parte dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il piano di caratterizzazione è concordato con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che si pronuncia entro e non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente;

2) in deroga alla sequenza procedimentale di cui all'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (composta da distinti procedimenti da svolgersi in conferenza di servizi per l'approvazione rispettivamente del piano di caratterizzazione, dell'analisi di rischio e del progetto di bonifica), i risultati delle indagini di caratterizzazione, dell'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica ove applicabile, nonché il progetto degli interventi, possono essere approvati congiuntamente dall'Autorità competente in un unico segmento procedimentale.

La scelta di intervenire d'urgenza è motivata in ragione dell'approssimarsi del termine per il raggiungimento del *target* EU M2C4-25 che è fissato al primo trimestre del 2026 (T1 2026).

La proposta normativa, se approvata in via d'urgenza, consentirebbe di contrarre di almeno otto mesi l'*iter* per il rilascio delle autorizzazioni di settore, disponendo così di un tempo maggiore per la fase esecutiva degli interventi.

Il comma 3, alla lettera a), interviene sull'articolo 242, comma 13-*ter*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale reca la disciplina del procedimento che occorre seguire per determinare i valori di fondo relativi ai siti ove le concentrazioni rilevate superino le CSC per via di fenomeni di origine naturale o antropica. La modifica proposta serve a estendere l'applicazione del suddetto procedimento anche alle acque sotterranee e non solo al suolo e al sottosuolo, come è attualmente in ragione del rinvio alla sola tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del d. lgs. n. 152 del 2006. La medesima lettera a), al punto 2), sempre in ordine all'articolo 242, comma 13-*ter*, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sostituisce l'espressione CSC (che sta a significare "concentrazioni soglia di contaminazione") con la parola "concentrazioni". L'intervento si rende necessario in quanto la norma fa riferimento a concentrazioni effettivamente rilevate, mentre le CSC sono valori soglia determinati in astratto (al cui superamento consegue la necessaria caratterizzazione del sito). La sostituzione di CSC con "concentrazioni" ha l'effetto di sanare un errore terminologico. Infatti, le CSC costituiscono i limiti tabellari fissati dal legislatore per la definizione di sito potenzialmente contaminato, sicché le contaminazioni rilevate nel sito non possono essere denominate CSC.

La lettera b) dispone, al numero 1), che gli oneri per le indagini svolte dalla provincia per identificare il responsabile dell'evento di superamento dei valori di concentrazione soglia di

contaminazione sono a carico di quest'ultimo e al numero 2) che le province si avvalgano delle ARPA nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'articolo 8 (*Istituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario per il Sito di Interesse Nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara*) necessita di una preliminare esplicazione delle vicende storiche che hanno riguardato il Sito di Interesse Nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara.

La regione Calabria, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della regione Calabria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione Civile hanno agito dinanzi al Tribunale di Milano nei confronti di Syndial S.p.A., oggi Eni Rewind S.p.A., per il risarcimento del danno ambientale relativo al sito di Pertusola Sud, a Crotone.

Con sentenza n. 2536, pubblicata il 28 febbraio 2012, passata in giudicato, il Tribunale di Milano ha condannato Syndial S.p.A. (ora, Eni Rewind S.p.A.) al pagamento, in favore degli attori, in solido e complessivamente, di € 56.200.000,00, di cui € 46.200.000,00 a titolo di risarcimento del danno all'ambiente relativo alla c.d. "area archeologica", non compresa negli interventi di ripristino ambientale previsti nel Piano Operativo di Bonifica (POB), e € 10.000.000,00 a titolo di risarcimento del c.d. danno ambientale residuo, legato al passato, oltre interessi compensativi e legali.

L'articolo 4-ter del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014, ha destinato le somme liquidate con la citata sentenza all'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di "Crotone, Cassano e Cerchiara" prevedendo la nomina di un Commissario straordinario.

Con il d.P.C.m. del 28 giugno 2016 è stato nominato il Commissario ed è stata disposta l'istituzione di una contabilità speciale intestata al medesimo Commissario nella quale far confluire le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale e riassegnate al Ministero dell'Ambiente.

Il mandato del Commissario nominato, dott.ssa Elisabetta Belli, è scaduto in data 28 giugno 2018.

Con d.P.C.m. del 14 settembre 2023, è stato nominato Commissario straordinario il Prof. Gen. (ris.) Emilio Errigo. Il neo Commissario ha manifestato la necessità di dotarsi di una struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali da porre alle dirette dipendenze del Commissario.

Con il presente intervento normativo, pertanto, si intende istituire la struttura di supporto del Commissario del SIN di Crotone, riprendendo quanto previsto per il Commissario di Taranto dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, in legge 29 dicembre 2021, n. 233.

L'articolo in commento apporta modificazioni al citato articolo 4-ter del decreto-legge n. 145 del 2013 fissando al 31 dicembre 2029 il termine entro cui condurre a realizzazione la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale nel SIN di Crotone.

La norma prevede, inoltre, l'istituzione della struttura di supporto, disciplinandone la composizione, le modalità di reperimento del personale e la relativa retribuzione, nonché individuando la copertura finanziaria delle spese di funzionamento e del personale della medesima struttura. La struttura cessa, per espressa previsione, alla data del 31 dicembre 2029, in coerenza con il termine previsto per la durata del regime commissariale.

La struttura di supporto è composta da un contingente massimo di personale pari a cinque unità di livello non dirigenziale e una unità di livello dirigenziale non generale, appartenenti ai ruoli delle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Per quanto concerne le modalità di reperimento e la retribuzione del personale non dirigenziale (5 unità), la norma rinvia a quanto previsto dall'articolo 11-ter, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. In tal modo, si prevede che il personale non dirigenziale della struttura di supporto:

- sia *“in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni”*;
- sia posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in forza del quale *“nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta”*;
- conservi *“lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima”*;
- venga retribuito con *“il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri”*.

La norma aggiunge che all'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale sia reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

Per quanto concerne l'unità di livello dirigenziale non generale della struttura di supporto, è previsto che, ferme restando le predette modalità di reperimento, al medesimo è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Come previsto per il personale non dirigenziale della struttura di supporto, anche tale unità dirigenziale non generale, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, è posta in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale. La proposta normativa consente, altresì, al Commissario di avvalersi direttamente di non oltre due esperti nelle materie tecniche e giuridiche.

Vengono inoltre disciplinati gli oneri relativi alle spese di personale e di funzionamento della struttura commissariale nonché la copertura dei medesimi.

Il comma 2 dell'articolo in commento attribuisce, infine, al Commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel SIN di Crotone- Cassano e Cerchiara (nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2023), a decorrere dalla data della relativa nomina e fino alla rideterminazione del compenso stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

22 febbraio 2024, un compenso aggiuntivo, a titolo di parte fissa, fino al raggiungimento del compenso determinato nella misura massima di euro 50.000 annui lordi e, a titolo di parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi oggetto dell'incarico, fino a un massimo di euro 50.000 annui lordi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente sulla contabilità speciale intestata al Commissario medesimo.

L'articolo 9 (*Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo*) reca disposizioni per la mitigazione del dissesto idrogeologico, quale problematica di particolare rilevanza per il nostro Paese, contraddistinta dalla necessità di interventi urgenti, per gli impatti che la stessa ha sulla popolazione, sulle infrastrutture e, più in generale, sul tessuto economico e produttivo. In questo ambito, sono fondamentali le attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati in materia di difesa del suolo e dissesto idrogeologico e tra queste, in particolare, l'azione di monitoraggio sugli interventi per la difesa del suolo.

Tali informazioni, infatti, contribuiscono a definire il quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto, dei loro effetti al suolo, degli interventi già attuati o in fase di attuazione o in via di programmazione, finalizzati al contrasto dei medesimi fenomeni e alla loro efficacia in termini di mitigazione dei relativi effetti dannosi. L'implementazione completa e tempestiva delle banche dati è, pertanto, un fattore di fondamentale importanza per la pianificazione degli interventi e per l'adozione degli eventuali opportuni provvedimenti atti a garantire sia il rispetto dei cronoprogrammi, sia la corretta gestione delle finanze pubbliche.

Il comma 1 stabilisce che tutti gli interventi a difesa del suolo devono essere censiti attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS).

Si rammenta, a tale proposito, che la piattaforma ReNDiS nasce nel 2005 dall'attività di monitoraggio che l'ISPRA svolge per conto del MASE sull'attuazione di Piani e programmi di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico finanziati dal Ministero stesso. Il principale obiettivo della piattaforma in esame è la formazione di un quadro unitario, sistematicamente aggiornato, delle opere e delle risorse impegnate nel campo della difesa del suolo, condiviso tra tutte le amministrazioni che operano nella pianificazione e attuazione degli interventi per la difesa del suolo. In questo senso la piattaforma ReNDiS si propone come uno strumento conoscitivo potenzialmente in grado di migliorare il coordinamento e, quindi, l'ottimizzazione della spesa nazionale per la difesa del suolo, nonché di favorire la trasparenza e l'accesso dei cittadini alle informazioni.

Nel 2015 la piattaforma ReNDiS è stata integrata con un'Area istruttorie, riservata alle Regioni, dove vengono inserite le richieste di finanziamento per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sui fondi di competenza del MASE. La procedura istruttoria, inizialmente definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, cosiddetto "Criteri", è stata rivista e aggiornata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2021. Con il d.P.C.m. del 18 giugno 2021 l'utilizzo dell'Area istruttoria ReNDiS è stato esteso anche ai fondi per la difesa del suolo assegnati dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

A partire da luglio 2022, è stata attivata una ulteriore implementazione della piattaforma che consente la progressiva integrazione, nel *database*, anche di interventi finanziati con programmi di competenza di altre amministrazioni e di visualizzarne direttamente i dati disponibili nei sistemi CUP e Banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP). L'inserimento dei nuovi programmi è stato avviato con un primo gruppo di oltre 3.400 interventi finanziato dal Ministero dell'interno con

risorse delle annualità 2019-20. Tutti gli interventi di competenza “extra MASE” (nel *database* provvisoriamente indicati ancora come “extraMiTE”) sono individuati da un codice ReNDiS univoco, caratterizzato dal suffisso “/XM”. Fanno eccezione quelli che hanno avuto una fase istruttoria svolta nella piattaforma ReNDiS (come quelli finanziati dal Dipartimento Casa Italia) che seguono la normale codifica ReNDiS. Le relative informazioni possono essere visualizzate con le stesse modalità degli altri interventi e, per gli aspetti tecnici e progettuali, possono essere implementate direttamente dagli enti attuatori o dalle altre amministrazioni competenti.

Ai sensi del comma 2, i soggetti a cui è affidata l’attuazione degli interventi di difesa del suolo individuano gli eventuali ulteriori interventi di difesa del suolo, finanziati con risorse regionali o di altre amministrazioni centrali dello Stato, che non risultano censiti nella piattaforma ReNDiS e ne trasmettono l’elenco all’ISPRA, completo dei relativi codici CUP, per consentirne il tempestivo inserimento nella piattaforma stessa.

Ai sensi del comma 3, i Commissari di governo e i Presidenti della regione Valle D’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano verificano la tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 229 del 2011 e dei sistemi a essa collegati.

Il comma 4 stabilisce il termine di sei mesi dalla deliberazione dello stato d’emergenza dovuto ad eventi calamitosi di natura alluvionale, per l’inserimento nella piattaforma FloodCat – da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano – delle informazioni riguardanti gli stessi eventi alluvionali. FloodCat (*Flood Catalogue*) è una piattaforma web-GIS ad accesso riservato che svolge la funzione di catalogo nazionale degli eventi alluvionali a disposizione delle autorità competenti (*Competent Authority - CA*) per l’implementazione della direttiva 2007/60/CE cd “alluvioni” (*Flood Directive - FD*) in Italia. Tale piattaforma, raggiungibile all’indirizzo www.mydewetra.org, è di proprietà del Dipartimento della protezione civile (DPC) ed è stata realizzata per la parte informatica dal CIMA *Research Foundation*. I contenuti e la struttura dell’attuale versione di FloodCat (3.0) sono stati curati dal DPC in collaborazione con ISPRA.

La piattaforma FloodCat è stata realizzata per consentire la catalogazione sistematica delle informazioni sugli eventi alluvionali del passato (*past flood*) ai sensi degli articoli 4.2(b) e 4.2(c) della citata direttiva 2007/60/CE in modo unitario e omogeneo a livello nazionale, ma anche per disporre di uno strumento di esportazione dei dati conformi alle specifiche e ai formati richiesti ai fini del *reporting* “*preliminary flood risk assessment*” (PFRA).

Ai sensi del comma 5, al fine di assicurare la completezza e l’aggiornamento dell’Inventario dei fenomeni franosi in Italia (IFFI) le regioni e le province autonome, entro sessanta giorni dal verificarsi di fenomeni franosi che hanno determinato un impatto su popolazione, zone edificate e reti infrastrutturali, inseriscono le relative informazioni sulla piattaforma nazionale IdroGEO. L’Inventario IFFI, realizzato dall’ISPRA e dalle regioni e province autonome, censisce le frane verificatesi sul territorio nazionale secondo modalità standardizzate e condivise. L’Inventario IFFI è la banca dati sulle frane più completa e di dettaglio esistente in Italia, per la scala della cartografia adottata (1:10.000) e per il numero di parametri ad esse associati (<http://www.progettoiffi.isprambiente.it>). Archiviare le informazioni sui fenomeni franosi è un’attività strategica tenuto conto che gran parte delle frane si riattivano nel tempo, anche dopo lunghi periodi di quiescenza di durata pluriennale o plurisecolare (es. frana di Corniglio - PR), 1902, 1994-2000). L’Inventario IFFI è un importante strumento conoscitivo di base che viene utilizzato per la valutazione della pericolosità da frana dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), la

progettazione preliminare di interventi di difesa del suolo e di reti infrastrutturali e la redazione dei Piani di emergenza di Protezione civile.

Il comma 6 chiarisce che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei relativi statuti speciali e norme di attuazione.

L'articolo 10 (*Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico*) detta disposizioni volte a semplificare l'attuazione e a imprimere un'ulteriore accelerazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, fenomeno strettamente connesso ai mutamenti del clima e il cui contrasto assume carattere necessario ed urgente.

L'articolo in esame, al comma 1, lettera a), novella il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, espungendo le parole "così come risultanti dal sistema di monitoraggio", in quanto non pertinenti rispetto alla fase programmatoria a cui la disposizione si riferisce (la fase di monitoraggio è, infatti, cronologicamente successiva a quella di programmazione). La norma oggetto di modifica riguarda, infatti, la definizione e l'adozione del Piano degli interventi; sino alla conclusione di tale fase, gli stessi interventi restano collocati all'interno dell'area "istruttoria" della banca-dati ReNDiS, da cui vengono selezionati. Solo dopo la formale approvazione del Piano, che prevede anche la contestuale approvazione dei cronoprogrammi dei singoli interventi, gli stessi interventi entreranno nell'area monitoraggio, che agisce in interoperabilità con la BDAP. Sino a quel momento, quindi, parlare di dati desumibili da un indefinito "sistema di monitoraggio" appare improprio e fuorviante.

Al comma 1, lettera a), numero 2), relativamente all'inserimento nel Piano di mitigazione del rischio idrogeologico e dei suoi stralci, viene data priorità di finanziamento ai progetti già beneficiari delle risorse del Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che abbiano conseguito almeno il livello progettuale di "fattibilità tecnico-economica" (ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici) o il livello "definitivo" (ai sensi del pre-vigente Codice dei contratti pubblici), a condizione che, rispetto a tali previsioni progettuali, venga rinnovata la valutazione favorevole già espressa dall'Autorità di bacino distrettuale ai soli fini dell'ammissione ai benefici del Fondo progettazione di cui all'articolo 55 della legge n. 221 del 2015. Si intende, in tal modo, rafforzare la funzione acceleratoria propria dello strumento "Fondo progettazione", la cui dotazione finanziaria ammonta a complessivi 100 milioni di euro (delibera CIPE 32/2015) e il cui funzionamento ha carattere "rotativo". In pratica, le risorse del Fondo (che coprono soltanto le spese tecniche di progettazione degli interventi) servono per avviare la progettazione di un insieme d'interventi selezionati sulla base di informazioni tecniche ovviamente preliminari (non essendo disponibili i progetti, appunto), nelle more che gli interventi stessi trovino integrale copertura finanziaria nell'ambito degli stralci annuali del sopra richiamato Piano. Il processo virtuoso così prefigurato consentirebbe di ammettere a finanziamento integrale interventi già appaltabili o prossimi alle condizioni di "appaltabilità"; da qui l'effetto acceleratorio nell'*iter* attuativo degli interventi stessi.

Si prevede altresì che, in luogo di ciascun provvedimento di individuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in ciascun Piano o in ciascun stralcio del Piano venga destinata una percentuale minima del venti per cento delle risorse per gli interventi integrati sul reticolo idrografico.

Si precisa che non solo l'attuazione degli interventi ma anche il relativo monitoraggio sia affidato ai Commissari di Governo; inoltre, in aggiunta a quanto previsto attualmente all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, si specifica che tale disciplina si applica anche ai Presidenti della regione autonoma Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il comma 1, lettera b), inserisce un comma *2-bis* all'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014, il quale stabilisce che decorsi dodici mesi dal finanziamento degli interventi le cui progettazioni sono state finanziate con il fondo di cui all'articolo 55 della legge n. 221 del 2015, le relative risorse sono revocate qualora, in assenza di cause di impossibilità oggettiva o di forza maggiore, gli interventi non abbiano conseguito almeno il livello progettuale di "fattibilità tecnico economica" o il livello "definitivo".

Si introduce anche un comma *2-ter* al medesimo articolo 7, il quale precisa che le risorse finanziarie accreditate sulle contabilità speciali, intestate ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, sono insuscettibili di pignoramento o sequestro.

Il comma 2 prevede la progressiva chiusura degli Accordi di programma del 2010, stabilendo che le economie derivanti dalla chiusura contabile degli interventi ivi inclusi, nella quota parte del MASE, vadano ad integrare la dotazione finanziaria del "Piano nazionale degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico" e dei suoi stralci, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014. Trattandosi di importi che si realizzano solo al termine dei singoli interventi (da non confondere, quindi, con i ribassi d'asta) la loro quantificazione non è stimabile a priori, essendo condizionata dalle variabili che caratterizzano la "vita" dei contratti d'appalto (varianti, revisioni prezzi, riserve, contenziosi, ecc.) sino alla loro definitiva chiusura.

La proposta, al comma 3, novella, inoltre, il comma *2-ter* dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, precisando che il Commissario di Governo può nominare, con proprio provvedimento, apposito soggetto attuatore del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a cui delegare l'espletamento delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014. Si elimina il riferimento espresso alla possibilità di scegliere il soggetto attuatore tra estranei alla pubblica amministrazione, facoltà che resta implicita nella previsione della mera possibilità che il soggetto attuatore sia dipendente della pubblica amministrazione. Rimane ferma la previsione del compenso spettante al soggetto attuatore, composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare cinquantamila euro annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico, non può superare cinquantamila euro annui. Esso trova copertura finanziaria nei quadri economici degli interventi. Il compenso è individuato nel provvedimento di nomina che fissa anche gli obiettivi del soggetto attuatore, i quali includono altresì l'attività di monitoraggio e di rendicontazione delle attività del Piano, e il cui raggiungimento incide sulla parte variabile del compenso.

La proposta al comma 3, lettera b), inserisce un comma *2-quater* all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, ove è previsto che ai Commissari per il contrasto al dissesto idrogeologico sono attribuite anche le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; tali funzioni possono essere delegate dai Commissari ai soggetti attuatori. Viene previsto, con l'inserimento al medesimo articolo 10 del comma *2-quinquies*, che i Commissari di Governo e i Presidenti della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, possono assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza

all'Unione europea. I commi 4 e 5 dettano disposizioni per fronteggiare le problematiche legate alle ripetute calamità che, anche a causa dei cambiamenti climatici, stanno interessando sempre più il territorio italiano, imponendo di agire con urgenza per il contrasto a tali fenomeni attraverso la prevenzione e la mitigazione dei rischi. Le misure attuate in questi ultimi anni per la rapida realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico non hanno dato i frutti sperati. La Corte dei conti si è interessata più volte dell'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, rilevando che il sistema attualmente operante per la difesa del suolo non si è rivelato particolarmente efficace, risultando sostanzialmente assente un sistema di *governance* delle attività da condurre per la realizzazione degli interventi, a causa della carente capacità progettuale delle regioni, unitamente alla mancanza di profili tecnici, oltre che di unicità del monitoraggio, di criteri e procedure di spesa, nonché di strumenti di pianificazione territoriali. Nel Rapporto dell'ISPRA 328/2020 sugli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico finanziati dall'anno 1999 all'anno 2019 è indicato che la durata media di realizzazione delle opere è stata leggermente inferiore a cinque anni, senza significative differenze per aree geografiche, con particolare incidenza della fase di progettazione (con media leggermente superiore a due anni, ma con punte in alcune regioni che si avvicinano a quattro anni). Similmente, il "Rapporto sui tempi di attuazione delle opere pubbliche" del 2018 elaborato dall'Agenzia per la coesione territoriale, indica una durata media complessiva di 4,2 anni, di cui il 57% del tempo per la fase di progettazione, mentre il 48,6% della durata complessiva è rappresentata dai cd. tempi di attraversamento, definiti come l'intervallo temporale che intercorre tra la fine di una fase e l'inizio della fase successiva (progettazione preliminare, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, affidamento dei lavori ed esecuzione dei lavori), riconducibili alle numerose attività, fondamentalmente amministrative, necessarie all'attuazione delle opere. Nel caso di specie, gli interventi di messa in sicurezza del territorio delle Grave di Ciano sono caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva e attuativa e da complessità delle procedure tecnico-amministrative, e che, pertanto, incontrano grandi difficoltà a essere realizzati con l'attuale sistema di *governance*. I commi 4 e 5 operano proprio nella indicata direzione, prevedendo che il segretario generale dell'autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali sia incaricato del completamento della progettazione e della realizzazione degli interventi, che afferiscono allo stralcio di Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sulle risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Con Decreto n. 228 del 07/12/2021 del Direttore della Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua del Ministero della Transizione ecologica è stata finanziata la progettazione dell'intervento «Casse di espansione per le piene del fiume Piave in corrispondenza delle Grave di Ciano – Spresiano», a cui è stato assegnato il codice CUP H67C17000070001, individuato nel Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) dal codice 05IR231/G1. Il finanziamento in oggetto è a carico del fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, da cui è stato stanziato l'importo di €1.651.700,00 per la progettazione definitiva ed esecutiva nell'annualità 2021, con contestuale versamento dell'importo nella contabilità speciale del Comune di Crocetta del Montello (TV) di cui al numero 6009. Ai sensi del comma 5, il commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli

inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Si dispone l'applicabilità, ai soggetti suddetti, di quanto previsto all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014 (che prevede, tra l'altro, le strutture di cui può avvalersi per l'espletamento delle attività affidate e la titolarità dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 11 (*Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica*), al comma 1, lettera a), abilita il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ad adottare, con proprio decreto, apposite linee guida ai fini dell'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), individuate all'articolo 3 della legge n. 132 del 2016, su proposta del Sistema stesso. Il comma 1, lettera b), specifica che, nel momento in cui l'ISPRA adotta una serie di norme tecniche vincolanti per SNPA, è necessario, non solo il concorso delle agenzie come attualmente previsto, ma anche il rispetto delle linee guida suddette, ove adottate. Il carattere di necessità e urgenza della norma deriva dall'esigenza di garantire un funzionamento coerente e uniforme dell'SNPA in un contesto di particolare rilevanza e indifferibilità dei plurimi obiettivi di carattere ambientale alla cui cura è proposto il Sistema stesso.

Con riguardo al comma 2 dell'articolo in commento giova dapprima evidenziare che l'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) è stato istituito con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, ed è divenuto operativo a partire dal 1° gennaio 2019. L'ISIN è normativamente definito come l'autorità di regolamentazione competente a svolgere le funzioni e i compiti di autorità nazionale in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, subentrando nelle funzioni e nei compiti in precedenza attribuiti al Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT, all'ISPRA e all'Agenzia per la sicurezza nucleare. In particolare, la natura e i poteri dell'ISIN sono definiti agli articoli 1 e 6, comma 11, del decreto legislativo n. 45 del 2014, rispettivamente nel senso che l'Ispettorato è "autorità nazionale, indipendente ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom" e che "ha personalità giuridica di diritto pubblico, opera in piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è responsabile della sicurezza nucleare e della radioprotezione sul territorio nazionale, nello svolgimento delle funzioni e dei compiti di autorità nazionale negli ambiti stabiliti dalla legislazione vigente. La norma istitutiva prevede che sono organi dell'ISIN: il Direttore, organo monocratico di direzione, gestione e rappresentanza dell'Ente; la Consulta, composta da tre membri e dotata esclusivamente di poteri consultivi nelle materie di maggior rilievo; il collegio dei revisori. Il medesimo decreto legislativo n. 45 del 2014, connotando l'Ispettorato come autorità di regolazione tecnica indipendente, esclude un rapporto di controllo o di vigilanza del Governo e prevede un obbligo annuale di relazione sulle attività istituzionali svolte al Parlamento (ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera h), del ridetto decreto legislativo n. 45 del 2014, il Direttore dell'ISIN trasmette al Governo e al Parlamento una relazione annuale sulle attività svolte e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale). Nello stesso senso, rileva la procedura di nomina del Direttore e della Consulta, che è individuata in termini analoghi a quelli previsti per le autorità amministrative indipendenti di regolazione: nomina con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisiti i pareri obbligatori (a maggioranza assoluta) delle Commissioni parlamentari competenti. Ciò premesso, appare maggiormente in linea con la natura e le caratteristiche proprie dell'ente prevedere – e in tal senso opera la norma in commento – ferma restando l'applicazione dell'articolo

23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia determinato il trattamento economico del direttore.

Per quanto attiene ai componenti della Consulta e del collegio dei revisori, si prevede che con il medesimo decreto di cui sopra venga altresì determinato il relativo trattamento economico. Quanto alla copertura degli oneri connessi, la norma precisa che essi sono coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014, ossia, in base alla ricordata autonomia gestionale, amministrativa e contabile dell'ISIN, con le stesse risorse del bilancio dell'Ente. In particolare, la copertura è posta a carico dei seguenti Capitoli di bilancio ISIN, dotati delle necessarie risorse: per il Direttore e la Consulta, U.1.03.02.01.001 (ex 13027) – “Organi istituzionali dell'amministrazione – Indennità”; per il collegio dei revisori, U.1.03.02.01.008 (voce di piano dei conti integrato) ex 13029 (voce DPR 97/2003) “Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione”. Il comma 3, infine, contiene una previsione transitoria, che applica la disciplina del trattamento economico degli organi dell'ISIN a quelli attualmente in carica (il Direttore e la Consulta sono stati rinnovati di recente e nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 2024) a decorrere dalla data di nomina, per rendere effettiva la disposizione normativa per tutto il termine dell'incarico.

Le disposizioni di cui al comma 4 si rendono necessarie a seguito dell'ampliamento delle funzioni del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica derivante dal passaggio delle competenze già attribuite al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e dalle nuove attribuzioni assegnate dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, come modificato dalla legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, in materia di sicurezza energetica, nonché per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del PNRR. Essa mira, fino al 31 dicembre 2026, a consentire, ai fini del conferimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, fino a 4 posizioni dirigenziali ulteriori rispetto al contingente previsto dall'applicazione della percentuale prevista dal medesimo articolo 19, comma 6 del d.lgs. 165 del 2001 (7 unità). Nel dettaglio, la deroga temporanea alle percentuali di cui al predetto articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165 del 2001, si rende necessaria in considerazione del fatto che il Ministero, rispetto alla dotazione organica dei dirigenti non generali di 67 unità, ha solo 31 dirigenti in tale ruolo e di questi: 4 sono comandati, 1 è in posizione di fuori ruolo e 5 sono incaricati di prima fascia (di cui 2 con incarico recentemente rinnovato per la durata di 3 anni). Inoltre, occorre considerare che il Mase deve rendere indisponibili un totale di 23 posizioni (3 per indisponibilità ai sensi dell'art. 17-*sexies*, comma 2, del DL 80/2021 fino al 31 dicembre 2026 (istituzione struttura PNRR) e 3 ai sensi dell'art. 17, comma 35-*octies* del DL 78/2009 (istituzione collegio revisori ISPRA) e 17 avuto riguardo all'assunzione straordinaria autorizzata dall'art. 1, comma 317, della legge 145/2018). Infine, ad oggi, ci sono 12 dirigenti provenienti da altre PA con incarico ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, e 5 dirigenti incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 6. In tale contesto, nell'approssimarsi del completamento della riorganizzazione del Ministero, con particolare riferimento alle procedure di interpello per il conferimento degli incarichi sulle posizioni dirigenziali non generali, la deroga in commento consentirebbe - in presenza di tutti i presupposti previsti dalla vigente normativa e nel rispetto degli aspetti procedurali - di avvalersi, qualora necessario, delle professionalità idonee a ricoprire quelle posizioni imprescindibili per assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa. La temporaneità della deroga garantisce un orizzonte temporale congruo a

consentire al Ministero l'espletamento delle procedure concorsuali e attivare le altre procedure previste dalla vigente normativa per assicurare, nel prossimo futuro, la presenza di dirigenti di ruolo corrispondenti alla dotazione organica prevista.

DECRETO-LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL PAESE, LA RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE, LA PROMOZIONE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE, L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI BONIFICHE DI SITI CONTAMINATI E DISSESTO IDROGEOLOGICO”.

Articolo 1

(Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali)

RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni di cui al presente articolo 1, al comma 1, avendo carattere ordinamentale di semplificazione, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 2 ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 1 in commento prevede che la Commissione tecnica VIA-VAS e la commissione tecnica PNRR PNIEC si avvalgano del GSE per il supporto operativo nell’ambito delle relative attività, nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro, a cui si provvede con gli importi derivanti dalle tariffe a carico dei proponenti di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006, versate in conto entrata del bilancio dello Stato e riassegnate sul bilancio del MASE. Tenuto conto che l’importo delle entrate dalle tariffe ammontano nel 2022 a 28.018.597,32 euro e nel 2023 a 37.613.775,28 euro, e tenuto conto altresì che l’importo di 1.000.000 di euro indicato nella proposta è di importo ridotto rispetto all’ammontare annuo delle entrate dalle tariffe ed è indicato come limite massimo di spesa, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, i costi relativi al supporto operativo del GSE trovano copertura e non determinano un incremento dell’importo delle tariffe a carico dei proponenti, in quanto tali costi saranno in funzione del numero di progetti su cui il Gestore svolgerà la propria attività di supporto e, pertanto, dal momento che per ogni singolo progetto già viene versato un onere istruttorio, tra l’altro definito in un decreto interministeriale MASE di concerto con il MEF, l’attività del GSE per ogni singolo progetto trova copertura economica nell’ambito delle somme versate in occasione della presentazione dell’istanza del progetto stesso. Si evidenzia che il GSE prevede che per le attività di supporto operativo dovrà sostenere, mediamente, un costo pari a circa il 5% delle tariffe poste a carico dei proponenti. Si tenga presente, inoltre, che l’avvalimento del GSE previsto dalla norma in commento si giustifica con l’esponentiale incremento di istanze per la sottoposizione a valutazioni ambientali di progetti relativi alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (basti pensare, al riguardo, che le istanze afferenti a progetti da FER nel 2017 ammontavano a 286; nel 2023, invece, a 1399). Da ciò discende l’incremento delle somme versate dai proponenti in relazione alle predette tipologie progettuali, che coincidono con quelle oggetto dell’avvalimento del GSE.

Articolo 2

(Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell’ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti)

RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni di cui all'articolo in commento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Giova, in particolare, segnalare che l'annullamento giurisdizionale del PiTESAI e la proposta di abrogazione, di cui all'articolo in commento, al comma 1, delle disposizioni che ne prevedono l'adozione fanno venire meno di fatto l'accordo posto in essere dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con ISPRA per la fase di monitoraggio ambientale prevista, dell'ammontare di circa 280.000 euro che non dovranno, pertanto, essere sborsati; inoltre dovrebbero venir meno anche alcune richieste di indennizzo avanzate dagli operatori dinanzi al giudice amministrativo per i "danni" subiti in applicazione del PiTESAI medesimo (di circa 5 milioni di euro), salvo diverse possibili richieste risarcitorie future. Le predette richieste di indennizzo sono, tuttavia, al momento ancora pendenti dinanzi al TAR, non essendo stati ancora decisi i relativi contenziosi; in ogni caso agli eventuali relativi oneri che dovessero imputare all'Amministrazione si potrà far fronte con l'apposito fondo previsto dall'articolo 11-ter, comma 12 (di cui al cap. 3598 della DGFTA) che, come da dettato normativo, ha una copertura finanziaria assicurata da una dotazione iniziale di 15 milioni di euro e dalle maggiorazioni dei canoni di superficie derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 11-ter, commi 9 e 10, dello stesso D.L. 135/2018, convertito in L. 12/19. Per completezza, si rappresenta tuttavia, che la dotazione del predetto fondo è stato oggetto di riduzioni per gli obiettivi di spesa pubblica 2024-2026 ed è stato inoltre richiesto un trasferimento in termini di competenza e cassa delle risorse pari a € 42.134.642,00 dal 2025 al 2026, con il mantenimento di soli € 4.000.000,00 per il 2025, quale somma assolutamente necessaria per garantire la copertura finanziaria di possibili liquidazioni afferenti ai predetti contenziosi ancora pendenti.

Il citato fondo è, pertanto, ancora funzionale per lo scopo inizialmente previsto dal legislatore del 2018 e necessita, quindi, di essere mantenuto, senza alcuna modifica.

Con riguardo alle modifiche apportate alla norma sulla gas *release*, le stesse vanno nel senso di consentire a tutte le concessioni in essere o da conferire, e non solo a quelle compatibili con il PiTESAI, di poter partecipare alla relativa misura di approvvigionamento; in tal modo l'incremento di gas naturale che consente il quadro normativo vigente coincide con quello che può essere destinato per le finalità della gas *release*; l'operatore può di fatto scegliere se aderire a dette misure o meno solo in funzione dell'agevolazione sulle tempistiche di rilascio delle relative necessarie autorizzazioni anche ambientali, di cui all'articolo 16, comma 6, non invece per derogare ai vincoli/limiti imposti dal PiTESAI, essendo questo venuto meno. Per le sole finalità della gas *release* viene, inoltre, salvaguardato il rilascio di un'ulteriore concessione, in deroga ai vincoli di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che assicurerebbe al fabbisogno nazionale di gas ulteriori 800 MMscm.

Con riguardo, infine, al comma 5 dell'articolo 2 in esame appare di rilievo segnalare che il meccanismo volto a prevedere in capo al GSE la vendita del gas naturale acquistato ai fini del suo stoccaggio, con conseguente restituzione allo Stato del prestito precedentemente ricevuto per tali finalità, è stato introdotto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Tenuto conto che il comma 5 del ridetto articolo 2 posticipa la restituzione del prestito di 4.000 milioni di euro allo Stato e che l'importo oggetto del meccanismo di cui al citato articolo 5-bis del decreto-legge n. 50 del 2022 non è stato computato nei tendenziali di finanza pubblica per l'anno 2024 dalla legge di bilancio 2024-2026 (come indicato nella nota tecnico-illustrativa allegata al disegno di legge di bilancio 2024-2026), non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma rafforza, inoltre, la sicurezza degli approvvigionamenti nazionali, evitando che tutto il gas stoccato sia venduto in un arco temporale limitato all'anno in corso. Essa è volta a valorizzare la vendita del gas stoccato da parte del GSE, potendo disporre di tutta la prossima stagione di iniezione

(fino al 31 ottobre 2025) per vendere il gas in uno scenario di prezzi del mercato gas nel caso in cui si verificassero tensioni sui mercati tali da generare un tendenziale incremento dei prezzi.

In sostanza, il comma 5 in parola prevede di posticipare il termine ultimo della vendita di gas e la relativa restituzione al Ministero dell'economia e delle finanze a beneficio del Sistema Paese. Inoltre, tale orientamento è in linea con il *target* nazionale stabilito dalla Commissione europea per il riempimento degli stoccaggi, a partire dalla stagione di stoccaggio 2023-2024 pari al 90% per attenuare eventuali fenomeni rialzisti dei prezzi associati a fenomeni geopolitici.

A tal fine, si evidenzia che l'andamento attuale delle quotazioni *forward* dei prodotti PSV di medio termine (CAL-25 e CAL-26) indica uno scenario di limitata volatilità dei prezzi dovuto anche a un livello ottimale di riempimento degli stoccaggi. Tuttavia, un possibile aumento delle tensioni geopolitiche nel corso del 2025 che portino a limitazioni nelle forniture degli approvvigionamenti, e un eventuale irrigidimento delle temperature invernali nei prossimi anni termici, potrebbero portare a un incremento dei prezzi sui mercati di riferimento. Infine, la possibilità che il GSE possa ricorrere al prestito bancario, consente di non incidere in maniera eccessiva sulle giacenze dei conti della CSEA, consentendo un graduale reperimento delle risorse a copertura delle minusvalenze derivanti dalla vendita.

Articolo 3

(Misure urgenti per la gestione della crisi idrica)

RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni di cui al presente articolo 3, avendo carattere ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4

(Misure urgenti in materia di responsabilità estesa del produttore per il commercio elettronico)

RELAZIONE TECNICA

La disposizione, avendo carattere ordinamentale di semplificazione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, la proposta normativa inserisce, nel decreto legislativo n. 152 del 2006, l'articolo 178-*quater*, volto a esprimere con maggior chiarezza l'applicazione dell'istituto della responsabilità estesa del produttore – istituto già disciplinato dalla legislazione vigente – anche ai produttori che immettono i loro prodotti sul mercato attraverso le piattaforme telematiche, prevedendo, inoltre, specifiche modalità per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore, ai sensi degli articoli 178-*bis* e 178-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La misura proposta si pone, inoltre, l'obiettivo di garantire la piena applicazione dei principi della responsabilità estesa del produttore, di cui agli articoli 178-*ter* e 237 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di contrastare i fenomeni di elusione della normativa in materia di gestione dei rifiuti e comportamenti di “*free-riding*” da parte della categoria di produttori in parola.

Il contributo ambientale versato dagli operatori a copertura degli oneri di responsabilità estesa del produttore ha natura privatistica di corrispettivo e non accede alle finanze pubbliche.

Il comma 1 dell'articolo 178-*quater* concernente adempimenti da parte di soggetti estranei alla pubblica amministrazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 dell'articolo 178-*quater* non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto fornisce unicamente la definizione di piattaforma di commercio elettronico.

Il comma 3 dell'articolo 178-*quater* ha carattere procedimentale, prevedendo la possibilità per i soggetti estranei alla pubblica amministrazione di adempiere ai propri obblighi e, dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 dell'articolo 178-*quater* prevede una disposizione di carattere meramente procedimentale in quanto definisce il contenuto degli accordi con cui soggetti estranei alla pubblica amministrazione potranno adempiere ai propri obblighi e non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 dell'articolo 178-*quater* definisce i termini entro gli accordi di cui al comma 3 devono essere sottoscritti. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 dell'articolo 178-*quater* specifica entro dieci giorni dalla sottoscrizione, i consorzi ovvero i sistemi di gestione trasmettono gli accordi di cui al comma 3 al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, entro i successivi sessanta giorni, può richiederne modifiche ovvero integrazioni.

Il comma 7 specifica nel Registro nazionale dei produttori deve essere prevista un'apposita sezione per i gestori di piattaforme che stipulano gli accordi di cui al comma 3 e i soggetti che immettono sul mercato prodotti mediante le piattaforme di commercio elettronico. L'iscrizione al Registro avviene mediante strumenti telematici già previsti a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 8 dell'articolo 178-*quater* è una disposizione a carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 9 chiarisce che per i prodotti di cui al titolo II della parte IV (ossia gli imballaggi) gli accordi di cui al comma riguardano esclusivamente la immissione sul mercato effettuata da produttori aventi sede legale fuori dal territorio nazionale e che abbiano conferito mandato al gestore della piattaforma di commercio elettronico.

Il comma 10, infine, chiarisce che tale articolo 178-*quater* non si applica agli imballaggi immessi sul mercato da parte delle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, se non è tecnicamente possibile prescindere dall'uso di imballaggi ovvero ottenere l'accesso all'infrastruttura necessaria per il funzionamento di un sistema di riutilizzo.

Articolo 5

(Ulteriori disposizioni urgenti per l'economia circolare)

RELAZIONE TECNICA

Il comma 1 della proposta prevede di ricollocare il gruppo di lavoro istituito in attuazione dell'articolo 14-*bis*, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla

legge 2 novembre 2019, n. 128, attualmente incardinato presso l'Ufficio legislativo del MASE ai sensi del medesimo comma 5, presso la direzione generale competente in materia di economia circolare del medesimo Dicastero. Tale proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che gli oneri relativi al gruppo di lavoro in argomento, pari a 200.000 euro annui fino al 2025 ai sensi del citato comma 5 (successivamente ridotti a 190.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in ragione delle riduzioni degli stanziamenti dei Ministeri operati dalla legge di bilancio 2024-2026), trovano copertura finanziaria ai sensi del comma 6 dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 101 del 2019.

Per effetto della norma, tali risorse attualmente allocate sul capitolo 1053 "spese per l'istituzione di un gruppo di lavoro al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti per la definizione delle operazioni di recupero dei rifiuti, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo" all'interno della missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", programma "indirizzo politico", dovranno transitare su un capitolo di nuova istituzione all'interno della missione "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", programma "Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi", senza determinare pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La proposta, volta ad assicurare le funzionalità degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica – e, in particolare, dell'Ufficio legislativo – nelle materie dell'economia circolare, prevede l'incremento della dotazione finanziaria per gli uffici medesimi di 100.000 euro annui a decorrere dal 2024. A tali oneri, pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota accantonata per il MASE del fondo speciale di parte corrente che, ai sensi della consistenza finanziaria di tale quota riportata nella tabella A della legge n. 213 del 2023 "legge di bilancio 2024-2026", risulta adeguata ad assicurare la copertura finanziaria degli oneri in argomento.

Il comma 2 della proposta apporta modificazioni alla Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, la lettera a) apporta modificazioni all'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in merito: al numero 1), alla costituzione del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali; al numero 2), alla introduzione di un comma aggiuntivo relativo al soggetto che può ricoprire il ruolo di responsabile tecnico dell'impresa; al numero 3) alla riassegnazione delle risorse rinvenienti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali di iscrizione all'Albo da parte delle imprese.

Per quanto concerne il comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), lo stesso non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, pur aumentando il numero dei componenti del Comitato, agli oneri per il funzionamento dello stesso si provvede ai sensi dell'articolo 212, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Con riferimento al comma 2, lettera a), numero 3), la disposizione ha impatti sull'organizzazione dell'impresa e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene al comma 2, lettera a), numero 4), la disposizione prevede una mera riassegnazione di risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La proposta al comma 2, lettera b), ha l'obiettivo di potenziare il contrasto al mancato adempimento degli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso, di cui all'articolo 228 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, la proposta anzidetta risponde alla necessità di estendere la sanzione attualmente prevista attualmente con riferimento alla sola ipotesi di mancato rispetto dell'obbligo, da parte dei produttori e degli importatori, di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli

che gli stessi immettono sul mercato, anche all'ipotesi di inadempimento circa l'obbligo di indicazione chiara e distinta del contributo ambientale in fattura, previsto dall'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale contributo è funzionale alla copertura dei costi per la gestione degli pneumatici fuori uso; i produttori e gli importatori soggetti agli obblighi di gestione che non dichiarano il contributo, e quindi non lo versano, risultano inadempienti.

Il mancato versamento del contributo ha conseguenze diverse, tra cui abbiamo:

- evasione dell'IVA che, ai sensi dell'art. 228, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applica sul contributo;
- sottrazione di risorse al finanziamento della gestione degli pneumatici fuori uso, che è indice del mancato rispetto degli obblighi di gestione del fine vita degli pneumatici a carico dei produttori e cui segue la congestione del sistema di raccolta e ritiro di tale categoria di rifiuti con potenziali rischi ambientali;
- comportamenti di concorrenza sleale in quanto il contributo non versato viene compensato dai produttori e dagli importatori che operano regolarmente, ai quali spettano maggiori costi di gestione degli pneumatici fuori uso e quindi un maggiore versamento del contributo ambientale.

La richiesta di maggior chiarezza è emersa a seguito di interlocuzioni tenutesi tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, organi di controllo e altri *stakeholder*, proprio sul tema della sanzionabilità dell'obbligo di indicazione in fattura del contributo.

L'intervento normativo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 1, lettera c), volta a inserire nell'allegato L-*quinquies* alla Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo all'elenco attività che producono rifiuti, anche le attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò in quanto l'impatto potenziale della norma si inserisce nel meccanismo di regolazione tariffaria e, quindi, il costo per la gestione dei rifiuti urbani di cui al nuovo numero 20-bis del citato allegato, saranno ripartiti fra le utenze domestiche e non domestiche.

Il comma 3 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6

(Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali)

RELAZIONE TECNICA

Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7

(Misure urgenti in materia di bonifica)

RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni contenute all'articolo in esame presentano carattere ordinamentale. Non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8

(Istituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone - Cassano e Cerchiara)

RELAZIONE TECNICA

Riprendendo la quantificazione degli oneri operata dall'articolo 42 del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, gli oneri riferiti alla struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, sono stimati considerando un costo per il trattamento accessorio del personale pari a 21.309 (lordo stato) annui per ognuno dei dipendenti e 66.903 (lordo stato) per il dirigente. Trattandosi di 5 dipendenti (per un costo complessivo lordo annuo pari a 106.545 euro) e di 1 dirigente, la spesa totale ammonta a 173.448 euro annui a decorrere dal 2025, tenuto conto dei tempi di effettiva operatività della proposta normativa.

Viene inoltre autorizzata una spesa annua pari a 30.000 euro a decorrere dal 2025 per le spese di funzionamento della struttura (dotazione informatica, cancelleria, spese di missione, scaffalature e arredi, telefonia, acquisto software, noleggio veicoli).

Infine, si prevede un'autorizzazione di spesa pari a 121.120 euro annui a decorrere dal 2025 per il compenso dei due esperti, parametrata sul costo di n. 2 consulenti senior della società in house del Mase; per l'anno 2024 è stata considerata una spesa pari a 60.560 euro.

Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari complessivamente a 324.568 euro annui a decorrere dall'anno 2025, di cui euro 173.448 annui per le spese di personale, euro 30.000 per le spese di funzionamento della struttura e euro 121.120 euro annui per il compenso dei due esperti, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Agli oneri relativi al compenso del Commissario straordinario ai sensi del comma 2, per un importo massimo di euro 50.000 annui lordi e, a titolo di parte variabile, fino a un massimo di euro 50.000 annui lordi, per un importo complessivo massimo di 100.000 euro annui, si provvede mediante le risorse disponibili a legislazione vigente sulla contabilità speciale intestata al Commissario medesimo. Pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si precisa che alla data del 12 gennaio 2023 la contabilità speciale intestata al Commissario presentava una giacenza pari ad € 34.209.479,29. **[IN CORSO DI RIFORMULAZIONE CON IL MI]**

Articolo 9

(Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo)

RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni, volte ad assicurare da parte delle amministrazioni competenti l'inserimento dei dati nelle piattaforme informatiche già previste a legislazione vigente, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rientrando nei compiti istituzionali di tali soggetti, i quali pertanto vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10

(Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico)

RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni contenute all'articolo in esame presentano carattere ordinamentale, pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

Con riferimento alle modifiche previste al comma 3, si precisa che l'attuale formulazione dell'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge n. 91 del 2014 già prevede un compenso per il soggetto attuatore nella stessa misura stabilita dalla norma in argomento, pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riguardo, invece, al comma 6 la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, limitandosi a prevedere una fattispecie di revoca dell'assegnazione di risorse pubbliche, che pertanto sono riacquistate nella disponibilità dell'Amministrazione concedente.

In merito al comma 7 si segnala che la proroga avviene nei limiti delle risorse già finalizzate al superamento del contesto emergenziale, riferite agli interventi per le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La proroga dello stato di emergenza consentirebbe, dunque, la prosecuzione dell'azione commissariale nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, stanziata per il superamento del predetto contesto emergenziale, fino al 31 dicembre 2024.

Il comma 8 prevede uno stanziamento aggiuntivo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, riferito alla stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

A valere sullo stanziamento dell'articolo 20 ter, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2023, il Commissario straordinario ha assunto impegni contabili, a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate pari a circa 3,5 milioni di euro, relativi a:

- convenzione con INVITALIA S.p.A., fino al 30 giugno 2024, per l'attività istruttoria a supporto degli enti locali dei territori alluvionati, connessa con ai contributi di ricostruzione privata (pari a circa 3,350 milioni di euro);
- convenzione con Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po per la progettazione, realizzazione, implementazione e monitoraggio del Piano speciale del dissesto idrogeologico (pari a circa 150 mila euro).

Gli oneri previsionali per le convenzioni in corso di stipulazione ovvero da stipulare, al fine di assicurare il supporto all'esercizio delle funzioni del Commissario straordinario, di cui al comma 7, dell'articolo 20 ter del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono pari a complessivi 30 milioni di euro e sono riferiti a:

- proroga della Convenzione con INVITALIA S.p.A. fino al 31.12.2024, per complessivi 4 milioni di euro (il lieve incremento previsionale di spesa è dovuto ad un maggior fabbisogno di attività

istruttoria connessa con il crescente ed esponenziale aumento del volume delle domande di concessione di contributi);

- convenzione con CDP per un onere stimato in circa 5 milioni di euro, per assicurare il monitoraggio e l'attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica inclusioni nella misura PNRR di cui è titolare il Commissario straordinario e garantire il supporto tecnico e amministrativo agli enti locali, soggetti attuatori dei citati interventi;
- convenzione con CONSAP, per complessivi 5,5 milioni di euro per l'attività connessa ai pagamenti dei contributi di ricostruzione privata e per l'attività di committenza ausiliaria a supporto degli enti locali che, per dimensionamento qualitativo e quantitativo, hanno rappresentato difficoltà nella realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica del proprio territorio;
- convenzione con INVITALIA S.p.A. A., per complessivi 4 milioni di euro, per l'attività di committenza ausiliaria a supporto degli enti locali che, per dimensionamento qualitativo e quantitativo, hanno rappresentato difficoltà nella realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica del proprio territorio;
- convenzione con SOGESID S.p.A. A., per complessivi 7 milioni di euro, per l'attività di committenza ausiliaria a supporto degli enti locali che, per dimensionamento qualitativo e quantitativo, hanno rappresentato difficoltà nella realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica del proprio territorio;
- convenzione con idonea società in house (in corso di individuazione) per l'effettuazione di perizie geologiche, per un onere previsionale di 1,5 milioni di euro.

Conseguentemente, tenuto conto delle risorse assegnate e rese disponibili allo scopo sulla contabilità speciale del Commissario straordinario dall'articolo 20 ter, comma 8 (pari a 11 milioni di euro per l'anno 2023), degli impegni giuridicamente perfezionati (pari a 3,5 milioni di euro) e degli impegni previsionali da assumere (pari a 30 milioni di euro), l'esigenza di rifinanziamento è pari a 22,5 milioni di euro, di cui, secondo quanto rappresentato dal Commissario straordinario, 10 milioni riferiti al corrente esercizio finanziario (oggetto della presente disposizione) e 12,5 milioni di euro per l'anno 2025 (cui si farà fronte con separato veicolo normativo).

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per il 2024, si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

Articolo 11

(Disposizioni urgenti per le amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica)

RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni contenute all'articolo in esame presentano carattere ordinamentale, pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, si segnala, con riguardo alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo in commento, che alla copertura degli oneri connessi si provvede con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014, ossia con le risorse disponibili nel bilancio dell'Ente. In particolare, la copertura è posta a carico dei seguenti Capitoli di bilancio ISIN, dotati delle necessarie risorse: per il Direttore e la Consulta, U.1.03.02.01.001 (ex 13027) – “Organi

istituzionali dell'amministrazione – Indennità”; per il collegio dei revisori, U.1.03.02.01.008 (voce di piano dei conti integrato) ex 13029 (voce DPR 97/2003) “Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione.

Il comma 4 specificando che gli incarichi dirigenziali non generali sono conferiti fino al 31 dicembre 2026 nei limiti delle dotazioni finanziarie già destinate MASE e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

